



**Enrica Martinelli**

(ricercatore di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza)

## **Il *defectus discretionis iudicii* nel sistema matrimoniale canonico.**

### **Parte prima: l'essenza concettuale della *discretio iudicii*\***

**SOMMARIO:** 1. Considerazioni introduttive - 2. Inadeguatezza del binomio intelletto-volontà quale strumento valutativo del consenso matrimoniale - 3. Le sinergie psichiche alla base della *discretio iudicii*: l'approccio intellettuale - 4. La conoscenza critico-estimativa - 5. La libera formazione del processo volitivo - 6. Il criterio di proporzionalità della *discretio iudicii*.

#### **1 - Considerazioni introduttive**

È indubbio che una crescente attenzione sia stata riservata, negli ultimi decenni, alla complessa problematica dei capi di nullità del vincolo matrimoniale previsti dal canone 1095 nei suoi tre numeri.

Ciò ben si comprende ove si consideri che il portato normativo della fattispecie in esame è di notevole impatto, da un lato, a ragione della novità dei suoi contenuti rispetto alla codificazione previgente e, dall'altro, poiché essa ha rappresentato il punto d'approdo dello sforzo - prevalentemente giurisprudenziale - di elaborazione sistematica di una norma di portata ampia, destinata a ricomprendere al proprio interno un numero indefinito ed eterogeneo di casi concreti.

Difatti, a nessuno sfugge l'elemento di incertezza, talvolta di mistero, che circonda il mondo delle malattie mentali e conseguentemente della loro rilevanza in campo giuridico. La ben nota varietà di anomalie unitamente all'ambiguità dei sintomi, alla diversità del decorso e alla relatività della prognosi, fanno, in pratica, di ogni caso un caso a sé stante e rendono ostico il compito dell'interprete e del giudice.

Anche ove si voglia restringere il campo d'indagine agli effetti diretti del disturbo mentale sulla validità del consenso matrimoniale, inevitabilmente ci si avvede dell'esistenza di una problematica complessa, che prende avvio dall'accertamento del disagio psichico e dal suo

---

\* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione nella Rivista *Il Diritto ecclesiastico*.



inquadramento diagnostico - operazione che esula dall'ambito delle conoscenze tecniche del giudice e per il compimento della quale è previsto l'ausilio dei periti - e si snoda attraverso la valutazione dell'invadenza della malattia e la sua incidenza sulla personalità del nubente, la misurazione della sua forza destrutturante sui processi intellettivi - volitivi e, da ultimo, la necessità di far rientrare la fattispecie nella previsione di uno - o più - dei casi previsti dai tre numeri in cui si scompone il canone 1095<sup>1</sup>.

Senza dubbio minori problemi pone la fattispecie prevista dal numero 1, data la limitata portata innovativa, a cagione del fatto che presenta - tutto sommato - una linea di continuità con la normativa previgente per l'affinità esistente tra *defectus usus rationis* e *amentia*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> In via di considerazione preliminare, si può osservare come questo ultimo compito - che può essere affrontato teoricamente dallo studioso ma deve esserlo quotidianamente a livello pratico dal giudice - sia particolarmente difficoltoso. Rivela, infatti, immediatamente la propria insufficienza, l'analisi che si limiti all'approccio sintomatologico del disturbo, e ciò non solo per la connaturata ambiguità del sintomo psichico, ma perché le categorie nosologiche e le conseguenze diagnostiche divergono profondamente secondo le varie scuole psichiatriche. Nell'ambito della patologia mentale, inoltre, non è possibile tracciare equivalenze tra più casi: in primo luogo a un'identità di diagnosi non corrisponde sempre un'identità di prognosi e può non conseguire - ed effettivamente nella maggior parte dei casi non consegue - un'identità di effetti invalidanti né un'uguale potenza destrutturante sulle diverse personalità; inoltre - e questo è un elemento che non deve essere sottovalutato - anche un inquadramento diagnostico sicuro, non consente di inquadrare automaticamente la fattispecie concreta in uno dei tre casi previsti dal can. 1095.

Nonostante i criteri generali elaborati con chiarezza dalla giurisprudenza al fine di consentire una distinzione teorica tra i diversi capi di nullità del canone in esame, non può negarsi che definitiva, sarà solo la valutazione delle circostanze particolari di quella determinata patologia psichica, ovvero delle modalità e della data della sua insorgenza, del suo decorso, della sua gravità, in una parola delle sue caratteristiche, a permettere - spesso non senza difficoltà - di parlare di *defectus discretionis iudicii* o di *incapacitas assumendi onera*. Come si vedrà più oltre, proprio in relazione al numero 2 del canone 1095, questa problematica assume un particolare rilievo.

<sup>2</sup> Si vedano **A.M. PUNZI NICOLÒ**, *L'incapacità consensuale prima della codificazione del 1983*, in **AA. VV.**, *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio 1908-2008*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, Studi Giuridici, vol. LXXXVII, p. 63 ss.; **A.P. TAVANI**, *L'amentia abitualis nel C.I.C. Rilevanza giuridica quanto al consenso matrimoniale ed all'imputabilità penale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1999, vol. CXXIV, pp. 584-593. Il concetto di *amentia* compariva già nel *Codex* piano-benedettino nei canoni 12, 88 § 3, 93 § 1 in materia di efficacia della legge e nei canoni riguardanti i soggetti di diritto; risultava in seguito utilizzato nelle norme disciplinanti l'amministrazione dei sacramenti (canoni 754, 786, 1307 § 2, 853, 854 § 1, 941, 984 n. 3), e nonostante la innegabile atecnicità della terminologia utilizzata, consentiva l'enucleazione - pur se approssimativa - delle cause di ordine psichico inficanti la capacità. Per contro, il legislatore del 1917 nulla aveva disposto circa il diritto matrimoniale; ciò ha consentito all'elaborazione dottrinale, ma soprattutto a quella della giurisprudenza della Rota Romana, di trarre spunto da altri luoghi di quella codificazione - in particolare dal disposto dei canoni 1081 e 1082 - per giungere a chiarire



Invero, l'essenza concettuale delle due cause limitanti la capacità è la medesima e risiede nello sfacelo totale e massivo della mente e nella grave compromissione delle facoltà psichiche dell'individuo tali da impedire qualsiasi valida relazione con l'esterno che tragga origine da un sano dinamismo mentale<sup>3</sup>.

Per contro, la fattispecie prevista dal numero 3 è nuova rispetto al passato, frutto di una esperienza fondata su di una grande varietà di casi presentatisi all'esame dei giudici ecclesiastici, articolata e assai resistente a schematizzazioni rigide; proprio questa sua natura ha determinato l'abbondanza degli approfondimenti dottrinali da un lato e delle decisioni giurisprudenziali, relative a casi molto eterogenei fra loro, dall'altro<sup>4</sup>.

Da ultimo, per quanto attiene all'ipotesi prevista dal numero 2 del canone 1095, il difetto grave di discrezione di giudizio, non può dubitarsi che essa abbia consentito di attribuire rilevanza giuridica, ai fini della dichiarazione di nullità del vincolo coniugale, a numerose alterazioni della psiche che, se non sempre comportano una completa destrutturazione della personalità del nubente, incidono in modo tanto penetrante sui processi

---

il concetto di *amentia* o *insania circa omnia* - anche grazie alla sua contrapposizione al concetto di *dementia* o *insania circa rem uxoriam* - e altresì teorizzare un complesso e variegato sistema di individuazione e classificazione del disturbo mentale, il quale ha dato l'avvio alla sistematica elaborazione di altri capi di nullità del vincolo coniugale quali il *defectus discretionis iudicii*, da cui si è progressivamente enucleata, con caratteristiche proprie, la fattispecie della *incapacitas assumendi onera*, recepite, poi, integralmente nella attuale codificazione.

<sup>3</sup> L'accennata distinzione tra *amentia* e *dementia* (definita quest'ultima come *insania* non totale), aveva consentito, di tenere conto di una certa graduazione nella gravità del sintomo psichico e della sua incidenza sul consenso matrimoniale. Infatti, l'*insania circa unum*, era tradizionalmente ritenuta ostativa all'emissione di un valido consenso solo se l'oggetto di essa vertesse sul contenuto del vincolo coniugale, o - come si soleva dire - circa *rem uxoriam*. È ovvio che la *ratio* di tale scelta consisteva nella consapevolezza che, avendo l'atto di volontà matrimoniale un oggetto preciso e definito, solo a quello poteva essere relazionata l'impossibilità di consentire. Senza volere ora anticipare considerazioni che seguiranno, nell'*insania circa rem uxoriam* può in parte riconoscersi l'antecedente logico del *defectus discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia*. Si veda, al proposito, **L. MUSSELLI**, *La nullità del matrimonio canonico dipendente da cause di interesse medico-legale*, in **AA. VV.**, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, Studi Giuridici, vol. LXVII, p. 36.

<sup>4</sup> In dottrina, fra i molti, si vedano **J.M. SERRANO RUIZ**, *Interpretazione ed ambito di applicazione del can. 1095 n. 3. La novità normativa e la sua collocazione sistematica*, in **AA. VV.**, *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998, Studi Giuridici, vol. XLVIII, p. 7 ss.; **P.A. BONNET**, *L'incapacità relativa agli oneri matrimoniali (can. 1095, 3° cic) (con particolare riferimento alla giurisprudenza rotale coram Pinto)*, in **AA. VV.**, *L'incapacitas (can. 1095) nelle "sententiae selectae coram Pinto"*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1988, Studi Giuridici, vol. XV, p. 31 ss.



mentali da rendere il soggetto incapace di prestare un valido consenso. Peraltro risulta evidente che l'inquadramento di tale categoria presenta più di una difficoltà di non immediata soluzione<sup>5</sup>.

In particolare, si può discutere sulla qualificazione giuridica della fattispecie, la quale non rientra *tout court* né nella categoria dei vizi del consenso né per contro sembra essere stata strutturata dal legislatore alla stregua di un impedimento; complessa appare poi l'individuazione delle cause che la possono originare, unitamente alla valutazione del loro influsso sulla validità del consenso e alla stretta dipendenza esistente tra il *defectus discretionis iudicii* e la peculiarissima natura del vincolo coniugale<sup>6</sup>.

Ulteriore e non minore problematica è rappresentata dalla varietà di soluzioni sistematiche che sono state riservate al *caput nullitatis*, nonché la difficoltà di dare un contenuto giuridicamente definito all'oggetto del consenso matrimoniale e, conseguentemente, agli obblighi coniugali essenziali che ne discendono e a cui la gravità del *defectus discretionis iudicii* dei nubenti deve essere rapportato.

Neppure va dimenticato che affrontare la materia in oggetto pone come preliminare una questione metodologica, ovvero l'esigenza di coniugare i valori perenni dell'antropologia cristiana con una più approfondita conoscenza dei dinamismi psicologici della persona<sup>7</sup>,

---

<sup>5</sup> Da non sottovalutare, a questo riguardo, la scarsità di produzione dottrinale - soprattutto se paragonata a quella relativa al successivo numero 3 - circa il *defectus discretionis iudicii*, a fronte di una copiosa giurisprudenza, in prevalenza recente, che sovente rileva, nella medesima fattispecie, la contestuale carenza di entrambe le capacità, radicata in forme diverse di patologia: dalle più classiche ipotesi di psicosi fino alle strutture difettuali di personalità che, senza togliere al soggetto la possibilità di condurre un'esistenza per molti aspetti accettabile, lo privano della abilità relazionale e, in special modo, coniugale. Cfr. al riguardo la casistica presentata da **C. BARBIERI, A. LUZZAGO**, *Psicopatologia e capacità giuridiche*, in *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, cit., p. 144 ss. Si vedano inoltre, **M. MINGARDI**, *L'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio*, in *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio*, cit., p. 109 ss.; **M.P. HILBERT**, *Classificazione delle patologie psichiche di tipo paranoide: analisi strutturale e giurisprudenza rotale in merito*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica*, 86 (1997), p. 125 ss.

<sup>6</sup> Non deve infatti essere dimenticato che nell'ambito dell'analisi dell'invalidità del vincolo coniugale non può venire ricercata una configurazione della malattia mentale astratta o assoluta, ma occorre rapportarla a quel peculiarissimo negozio giuridico, a quello specifico atto umano che è il consenso matrimoniale, attraverso il quale corre appunto il rapporto fra matrimonio e disagio mentale. Così **M.F. POMPEDDA**, *Progetto e tendenze attuali della giurisprudenza sulla malattia mentale e il matrimonio*, in *Ius canonicum*, 1983, vol. XXIII, p. 60.

<sup>7</sup> L'apporto e il sostegno che offrono, in questo campo, le scienze psichiatriche e psicologiche deve tuttavia passare attraverso uno *screening* iniziale consistente nella valutazione della loro adeguatezza ai principi supremi e al fine ultimo che caratterizzano il sistema canonico. In questo senso ricordiamo il reiterato monito di **S. GIOVANNI**



soggetto insostituibile del rapporto matrimoniale, in un'epoca in cui lo sviluppo delle scienze umane presenta caratteri accelerati e vorticosi e la teologia e il diritto canonico debbono rispondere alla provocazione del rinnovamento metodologico e contenutistico sollecitato dalla vicenda conciliare e post-conciliare<sup>8</sup> e dal confronto con la cultura contemporanea.

Da ciò la necessità di mettere bene a fuoco i criteri per un dialogo proficuo e corretto tra il diritto ecclesiale e le più moderne acquisizioni nel campo della capacità psichica al matrimonio<sup>9</sup>, al fine di ottenere la certezza

---

**PAOLO II**, nelle *Allocuzioni al Tribunale Apostolico della Rota Romana* e in particolare a quella pronunciata in occasione dell'inaugurazione del nuovo Anno giudiziario il 5 febbraio 1987 (*Acta Apostolicae Sedis*, 1987, 1454, n. 2b). La dottrina ha insistito unanimemente su tale necessaria sintonia; si vedano, in ordine cronologico, gli scritti di **P. FELICI**, *Indagine psicologica e cause matrimoniali*, in *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Officium Libri Catholici, Roma, 1976, p. 20; **Z. GROCHOLEWSKI**, *Cause matrimoniali e "modus agendi" dei Tribunali*, in *Ephemerides iuris canonici*, 1993, vol. XLIX, pp. 133-134; **A. STANKIEWICZ**, *Breve nota sulla legittimità dell'applicazione della scienza psichiatrica e psicologica nelle cause di nullità del matrimonio*, *Periodica de re morali, canonica, liturgica*, 85 (1996), p. 67 ss. Affronta, con profondità di analisi, la relazione tra le due polarità dell'antropologia cristiana e della medicina legale canonistica sul matrimonio, con riferimento alle problematiche psicologiche e psichiatriche **C. BARBIERI**, *Antropologia cristiana e medicina canonistica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, Studi Giuridici, vol. CXVII.

Per la giurisprudenza rotale, degne di nota, (in *RRDec.*), una *coram* **STANKIEWICZ**, 23 novembre 2000, vol. XCII, p. 658, n. 10; una *coram* **HUBER**, 27 novembre 2002, vol. XCIV, p. 730, n. 4.

<sup>8</sup> **L. MUSSELLI**, *La nullità del matrimonio canonico dipendente da cause di interesse medico-legale*, cit., p. 35 ss.

<sup>9</sup> Si tratta di un dialogo complesso per le molte problematiche che presenta la individuazione stessa del concetto di malattia mentale, il quale non solo è dissimile ma altresì incompatibile con il parallelo concetto della medicina somatica. Sottolineano come la diagnosi psichiatrica sia il risultato di un processo dinamico in continua evoluzione tanto che il concetto di disturbo mentale è a tutt'oggi "un problema irrisolto in psichiatria" **A. SIRACUSANO**, **A. TROISI**, *Concetto di disturbo mentale e sistemi nosografici*, in **AA. VV.**, *Manuale di Psichiatria*, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2014, 2ª ed., p. 3 ss. Sotto questo profilo, risulta interessante osservare come l'ultima edizione del DSM (*DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, a cura di American Psychiatric Association. Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014) abbia eliminato uno degli aspetti più caratteristici della classificazione psichiatrica presente nelle versioni precedenti: la "classificazione multiassiale" che prevedeva che le informazioni diagnostiche venissero riportate su cinque assi distinti, ognuno riferentesi a un diverso sistema di dati che orientavano il clinico verso la diagnosi e l'impostazione della terapia. Prescindendo in questa sede dalla complessa disamina delle diverse teorie sulla comorbidità psichiatrica (schematizzata da **A. SIRACUSANO**, **A. TROISI**, *Concetto di disturbo mentale*, cit., p. 11) non è dubbio che il paziente psichiatrico debba essere osservato sia dall'interno del suo universo esistenziale, ricercandone tra l'altro la capacità di provare emozioni, sentimenti e di avere reazioni proporzionate all'entità degli stimoli, sia dall'esterno, secondo i parametri caratteriologici





morale della nullità del vincolo di coniugio richiesta dalla scienza giuridica e senza confondere la necessaria interdisciplinarietà, che la questione in esame postula, con un'acritica dipendenza del diritto da altre discipline e da loro definizioni o interpretazioni.

## 2 - Inadeguatezza del binomio intelletto-volontà quale strumento valutativo della validità del consenso matrimoniale

È stato giustamente osservato che le cause di nullità del matrimonio per difetto di consenso rappresentano una grande difficoltà in quanto la loro trattazione richiede la verifica del modo col quale la scelta nuziale si è realizzata nell'esistenza individuale e, soprattutto, perché postulano una definizione del grado di libero arbitrio richiesto a integrare una efficace intenzione matrimoniale<sup>10</sup>.

---

e comportamentali della realtà sociale in cui è inserito. In ciò consiste la lezione dello psicopatologo tedesco **K. JASPER** (*Psicopatologia Generale*, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2000, 3<sup>a</sup> ed., p. 17 ss.), secondo il quale la psicopatologia riguarda "l'uomo totale" immerso nell'insieme delle relazioni sempre fondate sull'esperienza dello spazio e del tempo, sulla coscienza del corpo, sulla consapevolezza della realtà. Nello stesso senso **B. CALLIERI**, *Personalità e diritto canonico*, in *Psicopatologia forense*, cit., p. 69; **A. LUZZATO**, *Che cosa s'intende per malattia di mente*, CNR, Ferrara, 1974, pp. 1-2 e la fondamentale opera di **C. FERRIO**, *Lezioni di psichiatria forense*, UTET, Torino, 1947, p. 7. Circa la difficile linea di demarcazione fra normalità e malattia in campo psichiatrico, si vedano **G. ZUANAZZI**, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, 2<sup>a</sup> ed. riveduta e ampliata, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2012, Studi Giuridici, vol. XCIII, p. 61 ss; **J.M. SERRANO RUIZ**, *La perizia nelle cause canoniche di nullità matrimoniale*, in **AA. VV.**, *Perizie e periti nel processo matrimoniale canonico*, a cura di S. Gherro, G. Zuanazzi, Giappichelli, Torino, 1993, p. 77 ss.

<sup>10</sup> **M.F. POMPEDDA**, *Nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale*, in *Perturbazioni psichiche*, cit., p. 3 ove richiama - per quanto riguarda la giurisprudenza - due sentenze *coram ANNÉ* la prima del 31 gennaio 1970, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXII, p. 98 ss., n. 2 ss.; la seconda del 26 ottobre 1972, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXIV, p. 630 ss., n. 4 ss. Nello stesso senso si veda, **Z. GROCHOLEWSKI**, *Cause matrimoniali*, cit., p. 134 ss. Il noto Autore sottolinea come un'ulteriore criticità nella soluzione delle cause di nullità matrimoniale ex canone 1095 sia rappresentata dall'esigenza di una specifica e approfondita preparazione di carattere teologico-antropologico dei giudici ecclesiastici, i quali dovrebbero essere in grado di svolgere anche una valutazione critica dell'opera - pur imprescindibile - dei periti. Cfr. **Z. GROCHOLEWSKI**, *Il giudice ecclesiastico di fronte alle perizie neuropsichiatriche e psicologiche. Considerazioni sul recente discorso del S. Padre alla Rota Romana*, in *Apollinaris*, 1987, vol. LX, p. 183 ss., e ancora **Z. GROCHOLEWSKI**, **U. TRAMMA**, *In tema di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico: 1. Valutazione della perizie psichiche, 2. Esclusione della fedeltà coniugale, 3. Esclusione della sacramentalità: Relazioni tenute a Roma il 12 marzo 1987*, Associazione Canonistica Italiana, Roma, 1987, in **AA. VV.**, *Studi di diritto canonico matrimoniale e processuale*, pp. 7-37; **C. BURKE**, *Some reflections on can. 1095*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1992, vol. CXVII, pp. 138-138; **J.T. MARTIN DE AGAR**, *Giudice e*



Il tipo stesso di analisi da svolgersi, che ha a oggetto le modalità di funzionamento e di espressione della sfera intima dell'essere umano, rappresenta un terreno irto di ostacoli, spesso difficilmente valicabili con gli strumenti di indagine a disposizione<sup>11</sup>. Non può non osservarsi, infatti, come l'interpretazione dei meccanismi psicologici della persona, sia, nell'approccio della maggior parte della dottrina e della giurisprudenza, orientata e quasi costretta in una visione dicotomica del processo di autodeterminazione, che si vuole scisso nelle componenti dell'intelletto e della volontà.

Com'è noto, infatti, nella ponderazione delle problematiche relative al consenso al matrimonio, gli strumenti operativi utilizzati, secondo la migliore tradizione risalente all'impostazione tomista, sono rappresentati dalle categorie dell'*intellectus* e della *voluntas*: queste ultime paiono le vere protagoniste del processo di formazione dell'*actus voluntatis*.

Secondo tale visione, l'*actus humanus* (che si contrappone al puro *actus hominis*) destinato a dar vita a un vero rapporto matrimoniale, è soltanto quello che risulta dall'armonica fusione della facoltà intellettiva e della facoltà volitiva e deve essere - su questo sono in pieno accordo dottrina e giurisprudenza - libero, autonomo, pienamente consapevole e adeguato al suo oggetto<sup>12</sup>.

Pur riconoscendo l'indubbio valore di questa impostazione come strumento interpretativo dell'agire umano, non sembra fuori luogo evidenziare la sempre crescente difficoltà di far rientrare, o più concretamente esaurire, la complessità dei dinamismi psichici che costituiscono l'ossatura fondamentale dell'atto di volontà nella sola interazione tra capacità intellettiva e volitiva.

Tale convinzione trova conferma sia nelle più recenti acquisizioni

---

perito a colloquio, in *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, cit., p. 188 ss. Più di recente si veda **C. BARBIERI, A. LUZZAGO**, *Perizia psichiatrica: generalità*, in *Psicopatologia forense*, cit., p. 220 ss., e **J. STOWINSKI**, *Perizia psichica nel processo matrimoniale canonico con particolare riferimento ai disturbi dell'orientamento sessuale*, Lateran University Press, Roma, 2010, p. 331 ss.

<sup>11</sup> **G. ZUANAZZI**, *La capacità intellettiva e volitiva in rapporto al matrimonio canonico: aspetti psicologici e psichiatrici*, in **AA. VV.**, *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000, Studi Giuridici, vol. LII, pp. 295-317.

<sup>12</sup> Per verità ulteriori partizioni delle sfere intellettiva e volitiva erano già note al sistema tomistico (si vedano a titolo di esempio: *Summa Theologiae*, Ia, q.75, a.7, ad 3um; Ia, q.85, a.3 c; Ia, q.58, a.2 c; Ia, q.85, a.3, ad 3um) e sono state messe in evidenza da taluna dottrina (**C. TRICERRI**, *La più recente giurisprudenza della S.R.R. in tema di incapacità a prestare un valido consenso*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1983, vol. CVIII, p. 356); **P.J. VILADRICH**, *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095.1107 cic)*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 35.



delle scienze psichiatriche e psicologiche - che più non consentono di penetrare la realtà della dimensione psichica secondo le modalità di un esame autoptico - sia nella visione personalistica del patto coniugale, ovvero della sua natura relazionale e interpersonale che, promossa dall'ecclesiologia conciliare, ha permeato la normativa codiciale<sup>13</sup>.

Si può convenire di assimilare il consenso matrimoniale a una serie concatenata di meccanismi e reazioni psichiche che procedono dalla funzione intellettiva, la quale apprende, pondera ed elabora in un'ottica critica le differenti opzioni, successivamente offerte alla funzione volitiva che, nel bilanciamento degli impulsi provenienti da passioni e istinti, si orienta liberamente verso una scelta; ciò non ostante risulta evidente come tale processo implichi diverse funzioni della mente umana che, se tenute in adeguata considerazione, consigliano una diversa interpretazione delle interazioni fra l'ambito psichico di competenza della capacità intellettiva e quello appartenente alla sfera volitiva.

Qualora ci si addentri nella realtà dell'essere umano e si tenti di penetrare nelle sue pieghe più recondite, si ha la percezione di una dimensione complessa, frutto di elaborate sinergie tra razionalità, emotività, affettività, delle quali l'autodeterminazione non rappresenta che l'esito finale, la sintesi ultima. Ogni evento psichico risveglia immagini mnemoniche di esperienze precedenti, una sequela di icone strettamente intrecciate tanto da essere sintetizzate di nuovo in unità: pur concedendo

---

<sup>13</sup> Hanno attribuito particolare risalto all'accoglimento nella vigente codificazione delle direttive conciliari in materia matrimoniale, concernenti in particolare la valorizzazione degli aspetti personalistici e relazionali del vincolo coniugale, **P. MONETA**, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, ECIG, Genova, 2008, 4<sup>a</sup> ed., pp. 22-23; **J.J. GARCÍA FAÍLDE**, *La libertà psicologica e il matrimonio*, e **N. SCHÖCH**, *Gli interventi del magistero pontificio in materia di difetto di discrezione di giudizio* entrambi in *L'incapacità di intendere e di volere*, cit., rispettivamente pp. 41-50 e 51-79; **O. FUMAGALLI CARULLI**, *La dimensione spirituale del matrimonio e la sua traduzione giuridica*, in *Ius*, 1980, pp. 29-30; **P.A. BONNET**, *La capacità di intendere e volere nel matrimonio canonico*, in *Perturbazioni psichiche*, cit., p. 148; Cfr. inoltre **M. D'ARIENZO**, **L. MUSSELLI**, **M. TEDESCHI**, **P. VALDRINI**, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 165 ss.

Il medesimo ordine di considerazioni si trova espresso anche in numerose sentenze della Rota Romana. Si vedano, tra le altre, una *coram* **FUNGHINI**, 17 gennaio 1996, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXXXVIII, p. 12; una *coram* **ANNÈ**, 26 gennaio 1971, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXIII, p. 68, n. 4 ss.; una *coram* **EODEM PONENTE**, 17 gennaio 1967, in *S.R.R. Dec.*, vol. LIX, p. 25, n. 3 ss.; una *coram* **BEJAN**, 30 novembre 1963, in *S.R.R. Dec.*, vol. LV, p. 852, n. 3 ss.; una *coram* **PINNA**, 21 dicembre 1959, in *S.R.R. Dec.*, vol. LI, p. 623, n. 2.

In questa sede mi limito a sottolineare come la definizione legislativa del consenso matrimoniale dell'attuale can. 1057 § 2 si rifaccia a una piena espressione della personalità dell'essere umano, e rammentare la insostituibilità e centralità dell'atto di volontà nel costituirsi del vincolo coniugale, ribadita a chiare lettere dal § 1 del canone citato.





autonomia a ogni singolo psichismo, non si può disconoscere come obiettivo della vita intellettuale non sia quello di serializzare, bensì di configurare e appropriarsi del patrimonio della memoria e dell'esperienza<sup>14</sup>.

L'esatta comprensione della vastità della ricchezza psichica, unitamente alla serie pressoché infinita e imprevedibile di circostanze che possono influire sulle sue componenti<sup>15</sup>, può legittimamente far dubitare della completezza ed esaustività del binomio intelletto-volontà quale strumento universale di decodificazione dell'iter di formazione del consenso matrimoniale<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> La suddivisione della mente in singole funzioni si fonda sull'ipotesi di una qualche autonomia delle attività psichiche parziali. Già Bleuler, all'inizio del secolo scorso, affermava che questa autonomia non deve essere sopravvalutata. Ogni dinamica psichica parziale, difatti, esiste solamente in stretta relazione con la funzione psichica totale e in un rapporto di reciproca influenza. "Le operazioni intellettive avvengono in connessione con la pulsazione di un interesse, di una tendenza, di un qualsivoglia processo affettivo, così come inversamente, la vita affettiva è intrecciata al rappresentare e al percepire, alla vita intellettuale. Se pensiamo all'essenza di una sinfonia avremo un'idea perspicua di come la psiche, pur componendosi di funzioni parziali, tuttavia costituisca una funzione globale: la sinfonia consiste di singoli suoni, di singoli accordi, di singole voci, di singole frasi, ma che acquistano un significato e diventano una totalità soltanto nell'interdipendenza del tutto". Così **E. BLEULER**, *Trattato di psichiatria*, Feltrinelli, Milano, 1<sup>a</sup> ed. italiana, 1967, p. 36.

<sup>15</sup> Si pensi solo, a titolo di esempio, all'influsso dei motivi che spingono l'individuo verso una scelta. A sostegno della teoria che nega l'importanza della motivazione nella formazione dell'atto di volontà si è espressa **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico*, Vita e pensiero, Milano, 1974, p. 131 ss., n. 62. Non manca, per contro, chi dissente da tale impostazione sulla base della considerazione che dal momento che i motivi indicano i fattori o le ragioni che influiscono sul processo della scelta e riguardano la presenza delle alternative fra cui l'individuo deve optare, è evidente che essi indirizzano la scelta stessa e possono talora offrire una particolare colorazione all'atto della decisione: "... l'atto finale non ignora il lavoro, talvolta lungo e angoscioso, della riflessione sui motivi". Così **G. ZUANAZZI**, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, cit., p. 103. Si veda inoltre **M.F. POMPEDDA**, *L'incapacità consensuale*, in *Ius canonicum*, 1991, vol. XXXI, p. 125. Proseguendo in quest'ordine di argomentazioni non sembra azzardato affermare l'importanza, in taluni casi, della motivazione (non esclusa la motivazione inconscia) anche in ambito giuridico in particolare per quanto concerne le problematiche che ruotano attorno al concetto di incapacità consensuale al matrimonio; importanza peraltro ammessa anche da una giurisprudenza rotale. "*Hoc in processu decisionali suum momentum habent vel habere possunt etiam affectus, emotione, motiva subconscia etc.; haec omnia sese ponunt uti motiva in favorem vel contra decisionem nuptialem*": una *coram* **ERLEBACH**, 9 giugno 2006, in *S.R.R. Dec.*, vol. XCVIII, pp. 171-172, n. 4.

<sup>16</sup> Infatti se questo bisturi a doppia lama usato per sezionare l'atto umano per taluni aspetti si confà alla realtà dell'uomo occidentale e al suo *background* culturale, socio-filosofico e antropologico, altrettanto non può sostenersi per l'essere umano cresciuto ed



È ben vero che nel compiersi del processo psichico che porta il soggetto alla deliberazione ultima, l'attività intellettuale attiene più propriamente alla determinazione dell'atto, mentre la volizione riguarda la sua attuazione; tuttavia, stante l'unicità psichica dell'uomo, non è possibile operare - nemmeno teoricamente - una frattura fra le sue facoltà, per cui, pur potendo distinguere le diverse componenti che entrano a far parte dei

---

educato in una realtà sociale profondamente diversa, in una dimensione etico-culturale del tutto dissimile e che, conseguentemente, si ispira a valori e si uniforma a modelli assai lontani, se non incompatibili con quelli a noi propri.

In quest'ultimo caso è legittimo dubitare della applicabilità delle stesse categorie psichiatriche e psicologiche destinate a interpretare i comportamenti di tale individuo. Se si tiene conto che il concetto stesso di malattia - così come quello opposto di salute - è espressione di un giudizio di valore e che in ambito psichiatrico esso dipende da altri concetti di valore tanto dilatati da comprendere "tutti i valori possibili" e che "questi valori diventano essi stessi problematici" (K. JASPERS, *Psicopatologia generale*, cit., p. 20 ss.); se si considera inoltre che, secondo il criterio della devianza statistica, si tende a definire normale l'individuo che si comporta secondo il criterio dell'utilità sociale o che possiede sufficienti capacità di adattamento all'ambiente o inseribilità tra i propri simili, si deve convenire che i criteri interpretativi e valutativi della validità dell'atto umano, dovranno differire molto a seconda del tipo e del modello di uomo che ci si trovi di fronte. Cfr. A. SIRACUSANO, A. TROISI, *Concetto di disturbo mentale e sistemi nosografici*, in *Manuale di psichiatria*, cit., p. 6. Questo ordine di considerazioni è del resto sotteso allo sviluppo - avvenuto negli ultimi decenni - dell'integrazione delle indagini svolte dalla sociologia e dall'antropologia, confluite in un prodotto per alcuni aspetti originale che può essere definito "approccio psicoculturale". Tale studio - proficuo nel contesto sociale multietnico e multiculturale - appare orientato a valutare la personalità nel suo ambiente culturale, e consente di comprenderne meglio lo sviluppo e la struttura basale del carattere assieme a molti aspetti degli ordinamenti sociali di provenienza. È ad esempio evidente, l'importanza dell'approccio psicoculturale per lo studio della funzione del matrimonio e della famiglia, della loro rilevanza, dello sviluppo psichico del bambino, delle sue reazioni affettive nei confronti dei genitori e dell'ambiente, ossia dell'influenza di ogni tipo di socializzazione e della trasmissione del comportamento nevrotico. Allo stesso modo è possibile penetrare e comprendere meglio alcuni tipi di reazioni che caratterizzano la relazione interpersonale - ad esempio la gelosia o l'aggressività - determinati culturalmente e differentemente accettati nei diversi ambienti. Nel medesimo filone si inserisce il florido sviluppo della cd. etnopsichiatria che studia in particolare i rapporti con l'etnologia e ha avuto il merito d'individuare l'esistenza di malattie mentali o sindromi particolari legate a fattori etnici e ambientali. La psichiatria transculturale, in altri termini, ha l'indubbio pregio di apportare notevoli chiarimenti nello studio dei disturbi di personalità in gruppi o sottopopolazioni con particolare interesse etnologico, usando strumenti di decodificazione in parte diversi da quelli usati dalla psichiatria classica - prodotto della società occidentale industriale - della quale ha rivelato le contraddizioni e potenziali conflittualità. In questo senso si vedano ampiamente R. CAMBRIA, M.R.A. MUSCATELLO, R.A. ZOCCALI, *Igiene mentale*, in *Manuale di psichiatria*, cit., p. 109, e L. JANIRI, P. CIANCONI, *Psichiatria, cultura e migrazioni*, cit., p. 1031 ss. I vantaggi offerti dalla etnopsichiatria erano già stati sottolineati a suo tempo, da B. CALLIERI, voce *Psichiatria*, in *Enciclopedia del Novecento*, Roma, Treccani, 1980, vol. V, pp. 764-765.



meccanismi psichici, non si può non prendere atto che questi operano e si attivano senza soluzione di continuità in un'incessante interazione.

Schematizzare il processo mentale che porta all'autodeterminazione secondo un modello di concatenazione nel quale, compiuto l'approccio conoscitivo-intellettuale, prende avvio quello volitivo (quasi secondo una successione cronologica), significherebbe ragionare in termini di contraddizione mentre, come si vedrà compiutamente oltre, non di contraddizione occorre parlare, ma di complementarità<sup>17</sup>.

A maggior ragione, siffatta problematica si complica qualora si tratti di passare dall'ambito della fisiologia a quello della patologia dell'atto di volontà<sup>18</sup>; entrano in questo caso in gioco considerazioni e fattori per loro stessa natura refrattari a classificazioni di carattere generale e variabili, spesso imponderabili, che rendono ogni fattispecie concreta un caso a sé stante.

Da non sottovalutare a tale proposito il diverso giudizio di disvalore che può accompagnare il malato psichico - e la sua malattia - nelle diverse realtà sociali, così come è avvenuto nelle diverse epoche. È logico che a una più rigorosa valutazione della mancanza di adattabilità dell'individuo ai suoi simili e di non utilità sociale dei propri comportamenti, seguirà necessariamente una maggiore emarginazione che comporterà l'adozione di strumenti interpretativi meno duttili, in quanto rispondenti all'esigenza di totale conformità della persona ai modelli utili prefissati.

---

<sup>17</sup> Cfr. ad esempio una *coram PINNA*, 21 dicembre 1959, cit. p. 623, n. 2; una *coram BEJAN*, 30 novembre 1963, cit. p. 853, n. 3; una *coram EODEM PONENTE*, 7 febbraio 1968, in *S.R.R. Dec.*, LX, p. 66, n. 5; una *coram EODEM PONENTE*, 10 giugno 1970, *ivi*, LXII, p. 622, n. 4; una *coram SERRANO*, 5 aprile 1973, *ivi*, LXV, p. 333, n. 14; una *coram EODEM PONENTE*, 24 giugno 1994, *ivi*, LXXXVI, p. 360, nn. 7-8; una *coram PINTO*, 30 gennaio 1996, *ivi*, LXXXVIII, p. 75, n. 5.

<sup>18</sup> Patologia che ovviamente si riflette nell'anomalo fluire delle facoltà psichiche. Anche a questo proposito non è lecito operare rigide scissioni sulle sfere di incidenza della malattia; la maggior parte dei disturbi mentali infatti, si rapporta a determinati psichismi (ad esempio una deficienza percettiva, una allucinazione, un pensiero delirante). "Ma ancor più di quanto non sia nella patologia somatica, in psicopatologia, ogni sintomo non è che un aspetto artificiosamente enucleato come tale di un processo più generale. Ciò che descriviamo per esempio come disturbo del pensiero, non è una affezione autonoma della funzione del pensiero, che in una personalità per il resto intatta può diventare qualcosa di fatale; il concetto di disturbo del pensiero allude piuttosto a un mutamento dell'intera personalità, il quale tuttavia si offre nel modo più chiaro all'osservazione attraverso la rappresentazione appunto delle prestazioni del pensiero": E. BLEULER, *Trattato di psichiatria*, cit., p. 36. Senza alcuno sforzo tali considerazioni possono, essere traslate nell'ambito del concetto di patologia della volontà, per controbattere la tesi di coloro che vorrebbero vedere il disturbo della sfera volitiva scisso e autonomo, artificiosamente giustapposto a una sfera intellettuale integra e funzionante.



Per contro, ove la necessità di uniformare il malato psichico ai propri simili è meno avvertita, a vantaggio di una visione prima ancora personale che sociale dell'individuo, anche il giudizio di disvalore dei comportamenti anomali sarà più sfumato e gli strumenti valutativi risulteranno più elastici e più adattabili all'uomo con il suo portato di emotività, affettività, razionalità e impulsi.

Anche la valutazione dei comportamenti umani in relazione all'istituto matrimoniale e, in particolare, al problema della capacità a esprimere un consenso valido per costituire il vincolo coniugale, ha risentito dei cambiamenti socio-culturali succedutisi: specificamente delle recenti acquisizioni delle scienze antropologiche, psicologiche e psichiatriche che hanno gettato luce sulle molte zone d'ombra di cui è tutt'ora disseminato il campo delle malattie di mente. Di una tale evoluzione si trovano tracce nella produzione giurisprudenziale dei tribunali ecclesiastici.

Le conseguenze più evidenti sono relative, da un lato, alla maggiore considerazione - rinvenibile in moltissime sentenze rotali - di ambiti e funzioni della psiche umana, fondamentali nel processo di autodeterminazione dell'individuo; dall'altro la notevole estensione delle cause che possono originare un'incapacità a consentire validamente. Perciò accanto alle degenerazioni patologiche delle funzioni mentali hanno trovato posto una serie variegata di manifestazioni patologiche della personalità riconducibili ai disturbi neurotici, ma anche una varietà di disagi dell'essere psichico - si pensi ad esempio alle strutture caratteriali della personalità, alle psicopatologie, alle sindromi borderline fino a giungere alle immaturità psico-affettive - niente affatto assimilabili (almeno secondo le recenti categorie nosologiche contenute nel DSM-IV, DSM-IV-TR e ora DSM-5) al concetto di malattia mentale.

Dunque, pur concentrando l'attenzione sulla sola fattispecie del *defectus discretionis iudicii*, si tenterà di rendere e valorizzare il contributo che soprattutto la giurisprudenza ecclesiastica e la più approfondita conoscenza dei complessi meccanismi psichici hanno offerto per l'enucleazione dell'essenza concettuale del capo di nullità. Nel condurre tale operazione occorre rimanere avvertiti del fatto che le categorie delle quali la dottrina e la giurisprudenza canonistiche si servono abitualmente, non rappresentano che uno - e non il solo - degli strumenti cognitivi possibili e che dalla scelta - necessariamente aprioristica dello strumento operativo - discende logicamente il tipo di risultato raggiunto.

Ci si muove, in sostanza, in un ambito in cui non esistono certezze assolute ma solo relative, segnate dalla unicità propria di ogni vicenda umana.



### 3 - Le sinergie psichiche alla base della *discretio iudicii*: l'approccio intellettuale

Non v'è dubbio che la capacità di porre in essere un valido vincolo coniugale, in primo luogo esiga nei nubenti la possibilità di fare appello alle proprie facoltà razionali. Da questo punto di vista, quindi, l'atto di volontà matrimoniale postula le condizioni psicologiche proprie e insite in ogni atto specificamente umano: uso della ragione e attitudine alla deliberazione<sup>19</sup>.

Specificamente, nel caso del grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali derivanti dal patto matrimoniale, il legislatore ha sottolineato la necessità che, accanto a un uso di ragione normalmente sufficiente nelle cose ordinarie della vita, i nubenti possiedano una maturità di giudizio<sup>20</sup> adeguata all'importanza e alle caratteristiche del negozio da compiere.

In particolare, dunque, un dinamismo psichico efficace dovrà fondarsi sulla abilità di attribuire un significato compiuto alla scelta matrimoniale, sulla idoneità di valutare criticamente quali conseguenze comportino il matrimonio e le sue obbligazioni essenziali, su un'adeguata consapevolezza della incidenza di tali diritti e doveri sulla propria esistenza (un approccio conoscitivo, quindi, non solo astratto) e infine sulla capacità di autodeterminazione con sufficiente ponderazione dei motivi e con volontà ragionevolmente svincolata da impulsi o condizionamenti interni

---

<sup>19</sup> La dottrina, anche più risalente, è unanime nel sostenere l'assunto. Cfr. fra i molti **P.A. D'AVACK**, *Cause di nullità e di divorzio nel negozio matrimoniale canonico*, C. Cya, Firenze, 1952, pp. 136-137; **E. GRAZIANI**, *Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 1956, pp. 63-65; **P. FEDELE**, *L'ordinatio ad prolem nel matrimonio in diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1962, pp. 219-225; **O. GIACCHI**, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 48, e più recentemente **M.F. POMPEDDA**, *Il canone 1095 del nuovo codice di Diritto Canonico tra elaborazione precodificiale e prospettive di sviluppo interpretativo*, in *Ius canonicum*, 1987, p. 537.

<sup>20</sup> È bene puntualizzare che parlare di maturità della persona umana significa parlare della integrazione psichica dei suoi vari dinamismi. Grazie alla maturità si avvia cioè quel processo per cui secondo la struttura individuale di ogni personalità, i vari aspetti della vita psichica vengono coordinati e unificati per la realizzazione di uno o di alcuni scopi generali di una singola persona. Nella clinica psichiatrica, la maturità diventa un attributo della persona, prioritario e imprescindibile, poiché ne qualifica e ne quantifica la personalità adulta «e consente altresì di aggettivare e oggettivare la stessa personalità in termini di "salute" o di "malattia" ... la maturità è intesa come una condizione di completa e stabilizzata differenziazione e integrazione somatica, psichica e sociale ...». Per le diverse valenze bio-psico-sociali, medico-legali e canonistiche che il concetto di maturità può assumere si veda ampiamente **C. BARBIERI**, *Concetto di maturità*, in *Psicopatologia forense*, cit., p. 73 ss. In giurisprudenza cfr. una *coram* **HUBER**, 22 maggio 2002, in *Ius Ecclesiae*, 17 (2005), p. 688, n. 6.





costrittivi della libertà interiore<sup>21</sup>.

Per quanto attiene specificamente alla facoltà intellettuale, questa è considerata “la capacità a conoscere l’atto sia in se stesso, sia nelle sue conseguenze immediate e mediate, sì da essere in grado di poterlo coscientemente attuare”<sup>22</sup>.

Nello sviluppo fisiologico che porta all’autodeterminazione,

“l’intelletto delibera quali mezzi vi siano e quale valore essi abbiano per realizzare il fine che la volontà ha di mira ed esprime diversi giudizi pratici (*consilia*) che sottopone come possibili alla volontà quasi presentandole il suo oggetto, rendendo così la scelta illuminata e consapevole”<sup>23</sup>.

Il dato saliente è, dunque, costituito dalla capacità dell’essere umano di divenire autore delle proprie scelte, in primo luogo, attraverso la valutazione autonoma di ciò che soggettivamente rappresenta un bene, poi con il suo libero orientarsi verso quel bene piuttosto che verso altri e con il suo cosciente adoperarsi per il raggiungimento dell’obiettivo<sup>24</sup>.

Il che vale per ogni atto che riconosca come presupposto

---

<sup>21</sup> “...qua quis in harmonica conspiratione vires psychica componere, sive bonum uti desiderabile, sive verum uti intelligibile”; una *coram* **STANKIEWICZ**, 11 dicembre 1979, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXXI, p. 548, n. 6; una *coram* **FALTIN**, 26 maggio 1989, *ivi.*, vol. LXXXI, p. 381, n. 6. Significativa anche la decisione *coram* **TURNATURI**, 18 febbraio 1998, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1992, vol. CXVII, p. 22, n. 9 e le recenti *coram* **STANKIEWICZ**, 25 febbraio 2005, in *RRDec.*, vol. XCVII, p. 138, n. 9, e *coram* **BOCCAFOLA**, 16 marzo 2006, *ivi.*, vol. XCVII, p. 55, n. 5.

In dottrina cfr. **L. MUSSELLI**, *La nullità del matrimonio canonico dipendente da cause di interesse medico-legale*, cit., p. 41.

<sup>22</sup> **P.A. D’AVACK**, *Cause di nullità e di divorzio*, cit., p. 120. È opportuno peraltro ricordare come discorrendo di intelletto, di funzione intellettuale o della relativa capacità, si faccia in realtà riferimento a concetti che, in senso tecnico, non sono propri né vengono utilizzati dalla scienza psichiatrica. Solo la psichiatria forense, adattando i propri parametri a quelli voluti dal legislatore, distingue, per esempio, ai fini dell’imputabilità, tra capacità di intendere, ovvero la capacità del soggetto agente di rendersi conto del disvalore sociale dell’atto compiuto e capacità di volere, intesa quale attitudine a scegliere liberamente tra diversi indirizzi di azioni in vista di uno scopo prefissato. Cfr. **M. MARCHETTI**, *La psichiatria forense*, in *Manuale di psichiatria*, cit., p. 1066.

<sup>23</sup> Questa la suggestiva descrizione offerta da **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Intelletto e volontà*, cit., p. 105; nello stesso senso si vedano anche **S. GHERRO**, *Diritto matrimoniale canonico*, Padova, Cedam, 1985, p. 128; **M.F. POMPEDDA**, *Maturità psichica e matrimonio nei canoni 1095 e 1096*, in *Apollinaris*, 1984, vol. LVII, p. 144; **J.F. CASTAÑO**, *Studio esegetico dottrinale sulle tre figure del can. 1095*, in *Angelicum*, 69 (1992), p. 218.

<sup>24</sup> **P. PELLEGRINO**, **M.L. TACELLI**, *La capacità di intendere e volere nel matrimonio canonico*, Giappichelli, Torino, 2008. Cfr. una *coram* **CABERLETTI**, 26 febbraio 1999, in *S.R.R. Dec.*, vol. XCI, p. 83, n. 4.



ineliminabile il consenso<sup>25</sup>. A maggior ragione, per quanto riguarda il consenso matrimoniale è indispensabile che oltre all'attenzione che l'intelletto rivolge all'atto - per così dire la generica percezione e comprensione dell'essenza del negozio coniugale - sussista un'attitudine che implica una proiezione dell'attività intellettuale tanto nel presente quanto nel futuro del rapporto matrimoniale e dei vincoli che ne derivano<sup>26</sup>. Tutto ciò non richiede tuttavia una condizione di indiscusso equilibrio psichico ma solo

“quel tanto di integrità dei processi psichici che permetta una conveniente valutazione dell'atto che si vuole compiere e consenta l'autonomia nel decidersi a esso, così che l'atto possa dirsi proprio del soggetto che lo compie”<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Quando, infatti, l'uomo si trova di fronte a un'azione da compiere “attraverso una conoscenza teoretica sa che cosa deve fare o anche quale sia il valore di un qualsiasi oggetto; ma la misura esatta della sua responsabilità si ha quando il soggetto, attribuendosi quella conoscenza teoretica, giunge a percepire personalmente e concretamente la bontà dell'atto e, quindi a ponderarlo; deve cioè il contraente possedere tale conoscenza estimativa da intendere e valutare, in quanto incidente su sé stesso la sostanza delle obbligazioni da assumere”. Così **M.F. POMPEDDA**, *Nevrosi e personalità psicopatiche*, cit., p. 8. Si vedano inoltre le interessanti considerazioni di **B. CALLIERI**, *Significato e senso del matrimonio. Osservazioni di uno psicopatologo*, in *La centralità della persona nella giurisprudenza coram Serrano*, III, cit., p. 55 ss.

<sup>26</sup> Per questo aspetto si è espressa puntualmente la giurisprudenza rotale. Si veda in particolare la fondamentale pronuncia *coram FELICI*, 3 dicembre 1957 (in *S.R.R. Dec.*, vol. XLIX, p. 788, n. 3), sempre richiamata dalle successive, tanto da costituire la vera e propria pietra miliare in tema *defectus discretionis iudicii* (assieme all'altrettanto note *coram WYNEN*, 25 febbraio 1941, in *S.R.R. Dec.*, vol. XXXIII, p. 146, n. 4; una *coram EODEM PONENTE*, 25 febbraio 1943, *ivi*, vol. XXV, p. 271, n. 3; una *coram SABATTANI*, 24 febbraio 1961, *ivi*, vol. LIII, p. 118, n. 4; una *coram PINTO*, 4 febbraio 1974, *ivi*, vol. LXVI, p. 37, n. 4), fino ad arrivare alle più recenti *coram STANKIEWICZ*, 19 dicembre 1985, *ivi*, vol. LXXVII, p. 631 ss., n. 5 ss.; e una *coram COLAGIOVANNI*, 10 marzo 1992, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1992, vol. CXVII, p. 383; una *coram DEFILIPPI*, 27 ottobre 2004, in *S.R.R. Dec.*, vol. XCVI, p. 654, n. 7; una *coram SCIACCA*, 18 marzo 2004, *ivi*, vol. XCVI, pp. 224-226, nn. 9-12; una *coram ERLEBACH*, 9 giugno 2006, cit., pp. 171-172, n. 4.

<sup>27</sup> **M.F. POMPEDDA**, *Il canone 1095*, cit., p. 543 (nota 24). Lo stesso Autore afferma in *Maturità psichica e matrimonio*, cit., pp. 132-133 (nota 26): “Quando la dottrina canonica e la giurisprudenza parlano di maturità e di discrezione di giudizio non si riferiscono a una piena e terminale maturità, non esigono nei nubenti una conoscenza perfetta ed esaustiva di ciò che comporta il matrimonio..., neppure pretendono una libertà interiore in sommo grado, né un perfetto equilibrio volitivo-affettivo, né, infine una coscienza perfetta delle motivazioni della scelta matrimoniale. Ecco perché riesce più appropriato l'uso del termine discrezione di giudizio, che fa riferimento a un certo discernimento ma non implica il raggiungimento di una maturità piena”. Nello stesso senso **L. MUSSELLI**, *La nullità del matrimonio canonico dipendente da cause di interesse medico-legale*, cit., p. 41; **J. HUBER**, *Ancora sull'immaturità (affettiva)*, cit., pp. 13-14.



#### 4 - La conoscenza critico-estimativa

Al fine di condurre un discorso unitario circa i diversi aspetti di cui si compone la *discretio iudicii* è opportuno ricordare come nell'elaborazione dottrinale e in quella giurisprudenziale tradizionalmente si sottolinei la coesistenza necessaria, nella fattispecie normativa in esame, di tre elementi ben definiti: 1) una sufficiente conoscenza intellettuale circa l'oggetto del consenso, 2) il raggiungimento di una sufficiente valutazione proporzionata al connubio, che potremmo definire una conoscenza critica, e infine 3) la capacità di deliberare con sufficiente ponderazione dei motivi e con autonomia della volontà<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Sul punto, per quanto riguarda la dottrina si vedano, in ordine cronologico, **A. DI FELICE**, *La discretio iudicii matrimonio proportionata nella giurisprudenza rotale*, in *Perturbazioni psichiche*, cit., p. 15 ss.; **C. LEFEBVRE**, *De defectu discretionis iudicii in rotali iurisprudencia*, in *Periodica*, 69 (1980), p. 556 ss.; **M.F. POMPEDDA**, *Maturità psichica e matrimonio*, cit., p. 145; **S. PANIZO ORALLO**, *La capacidad psiquica necesaria para el matrimonio*, in *Revista Española de Derecho canónico*, 1987, pp. 41-70; **M.F. POMPEDDA**, *Il canone 1095*, cit., pp. 335-355; **E. COLAGIOVANNI**, *Lack of discretion of judgement and incapacity to assume the essential obligations of marriage. Canonical Jurisprudence and interpretation*, in *Forum*, 1991, p. 72 ss.; **J.F. CASTAÑO**, *Studio esegetico*, cit., p. 193 ss.; **J.F. CASTAÑO**, *Il sacramento del matrimonio*, 3<sup>a</sup> ed., Pioda, Roma, 1994, pp. 332-334; **G. ERLEBACH**, *Defectus usus rationis et discretionis iudicii. Il contributo della giurisprudenza rotale: dagli inizi agli anni '60*, in *L'incapacità di intendere e volere nel diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 222 ss.; **E. TURNATURI**, *Defectus usus rationis et discretionis iudicii. Il contributo della giurisprudenza rotale: anni '70-'80*, in *L'incapacità di intendere e volere nel diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 237 ss.; **L. MUSSELLI**, *I disturbi cognitivi e la loro valutazione canonistica*, in *L'incapacità di intendere e volere nel diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 144 ss.; **A. STANKIEWICZ**, *Il contributo della giurisprudenza rotale al 'defectus usus rationis et discretionis iudicii': gli ultimi sviluppi e le prospettive nuove*, in *L'incapacità di intendere e volere nel diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 272 ss.; **P. PELLEGRINO**, **M.L. TACELLI**, *La capacità di intendere e volere nel matrimonio canonico*, cit.; **G. CABERLETTI**, *L'insufficiente uso di ragione e il defectus discretionis iudicii*, in *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio*, cit., p. 89 ss. Per vero, il riferimento del contenuto della *discretio iudicii* in modo esclusivo alla facoltà intellettuale o cognitiva era proprio della scienza canonistica classica e meno recente (si vedano tra gli Autori più comunemente citati: **P. GASPARRI**, *Tractatus canonicus de matrimonio*, Typis Poliglottis Vaticanis, Romae, 1932, vol. II, p. 11 ss.; **I. CHELODI**, *Ius matrimoniale iuxta Codicem Iuris Canonici*, Libreria Moderna Ed. A. Ardes, Trento, 1921, p. 132 ss.; **F.M. CAPPELLO**, *De matrimonio*, Pontificia Università Gregoriana, Romae, 1939, p. 17 ss.; **F.X. WERNZ**, **P. VIDAL**, **P. AGUIRRE**, *Ius canonicum*, V, *Ius matrimoniale*, Pontificia Università Gregoriana, Romae, 1946, p. 598) e con essa veniva indicata - al di là, com'è ovvio, dell'uso di ragione - la conoscenza della natura e degli effetti del patto matrimoniale, cioè dell'essenza del vincolo. Occorre precisare a questo proposito che la minore valorizzazione dell'aspetto volitivo era da attribuirsi non alla trascurata importanza della partecipazione della volontà alla formazione dell'atto umano, quanto alla minore attenzione prestata - in quanto in gran parte ignota - alla vastissima gamma di condizionamenti e interazioni di tale facoltà.



Per vero è da attribuirsi alla giurisprudenza rotale il merito di aver enucleato in maniera precisa l'essenza concettuale della figura della *discretio iudicii*, completandola con le essenziali componenti della capacità da parte del nubente di formulazione di un giudizio critico<sup>29</sup> e della contestuale facoltà di autodeterminarsi liberamente dall'influsso di condizionamenti intrapsichici capaci di esercitare una *vis compulsiva* sulla volontà: l'una e l'altra rapportate all'importanza dell'atto, ovvero alle gravi obbligazioni da esso promananti.

Quando si guardi con attenzione alla componente dell'elemento intellettuale costituita dalla facoltà critica, è possibile affermare - d'intesa con una significativa dottrina - che un'appropriata discrezione di giudizio comporta una capacità di adeguata valutazione dell'oggetto del consenso o, in altri termini, la capacità del nubente di formulare un corretto giudizio estimativo<sup>30</sup>. Il che vale a dire che relativamente al vincolo coniugale non è

---

<sup>29</sup> Un prodromo dell'elaborazione successiva si può vedere nella sentenza *coram WYNEN* (25 febbraio 1941, cit., p. 146, n. 4), ove si inizia a parlare della necessaria "appretiatio" dell'oggetto del negozio matrimoniale. Fondamentale, come s'è detto, e universalmente richiamata, è la sentenza *coram FELICI* (13 dicembre 1957, cit., p. 788, n. 4), ove si precisa soprattutto l'importanza della capacità critica: "*quae autem talis maioritas discretionis esse debeat, considerationibus tam psicologicis quam praesertim iuridicis statuendum est*". Della prevalenza nella giurisprudenza rotale di tale orientamento sono dimostrazione le sentenze (in *S.R.R. Dec.*) *coram POMPEDDA*, 19 febbraio 1974, vol. LXVI, pp. 105-106, nn. 3-4; una *coram DAVINO*, 28 aprile 1977, vol. LXIX, p. 233, n. 3; una *coram FIORE*, 28 febbraio 1978, vol. LXX, p. 113, n. 6; una *coram BRUNO*, 30 novembre 1979, vol. LXXI, p. 499, nn. 5 ss.; una *coram PINTO*, 12 febbraio 1982, in *Ephemerides iuris canonici*, 1983, vol. XXXIX, I, pp. 154-159, n. 3 ss.; TRIBUNAL REGIONALE LATII-VICARIATUS URBIS, 15 dicembre 1982; una *coram DE LANVERSIN*. 1 marzo 1983 (entrambe in *Ephemerides iuris canonici*, 1983, vol. XXXIX, II, rispettivamente p. 291 e p. 273, n. 3 ss.); una *coram EGAN*. 10 novembre 1983; una *coram EODEM PONENTE*, 12 gennaio 1984; una *coram COLAGIOVANNI*, 2 maggio 1984 (tutte in *Ephemerides iuris canonici*, 1984, vol. XL, II, rispettivamente p. 157 ss., p. 173 ss., p. 194 ss.); una *coram FIORE*, 30 aprile 1987, in *Quaderni Studio Rotale*, 1987, p. 14; nonché (in *S.R.R. Dec.*) una *coram BOCCAFOLA*, 20 aprile 1989, vol. LXXXI, p. 296, n. 3 ss.; una *coram RAGNI*, 2 maggio 1989, vol. LXXXI, p. 311, n. 3 ss.; una *coram STANKIEWICZ*, 23 febbraio 1990, vol. LXXXII, p. 158, n. 4 ss.; una *coram POMPEDDA*, 14 novembre 1991, vol. LXXXIII, p. 728, n. 3; *coram EODEM PONENTE*, 31 luglio 1997, vol. LXXXIX, pp. 689-690, n. 3; una *coram MONIER*, 28 marzo 2003, vol. XCV, p. 183, n. 9; una *coram CABERLETTI*, 10 marzo 2003, vol. XCV, p. 218, n. 5; una *coram MONIER*, 30 aprile 2004, vol. XCVI, p. 266, n. 5.

<sup>30</sup> Fra gli altri **M.F. POMPEDDA**, *Nevrosi e personalità psicopatiche*, cit., p. 55 ss., e dello stesso Autore, *Progetto e tendenze attuali della giurisprudenza sulla malattia mentale e matrimonio*, in *Ius Canonicum*, 1983, vol. XXIII, p. 59; **J.M. MUÑOZ DE JUANA**, *Evolución de la jurisprudencia en relación con las neurosis y psicopatías*, in *Ius Canonicum*, cit., p. 91; **P.A. BONNET**, *L'essenza del matrimonio canonico. Il momento costitutivo del matrimonio*, Cedam, Padova, 1976, p. 266; **F. GIL DE LAS HERAS**, *Neurosis, psicopatías e inmadurez afectiva (su tratamiento jurisprudencial ...)*, in *Ius Canonicum*, 1988, vol. XXVIII, p. 231 ss. (ove si possono



sufficiente - seppur necessario - averne raggiunto una conoscenza astratta, avulsa dalla sfera intima del consenso, ma occorre una ponderazione dell'impegno personale, una disamina critica e obiettiva che faccia scaturire una consapevolezza dell'essenza e delle circostanze concrete che il rapporto di coniugio comporta<sup>31</sup>.

Precisata la natura e considerato il valore dell'approccio pratico-valutativo necessario per l'emissione di un valido consenso matrimoniale, la portata innovativa dello sforzo giurisprudenziale si è tradotta nell'impegno di determinarne l'entità. A questo scopo si è fatto ricorso a criteri analogici, destinati a conferire confini precisi alla facoltà estimativa, primo fra i quali quello della maggiore maturità di giudizio<sup>32</sup>.

È difatti ricorrente nella giurisprudenza rotale l'affermazione che, attesa la natura del matrimonio, la perpetuità del vincolo che questo comporta, i fini a cui è preordinato, si renda necessario un giudizio valutativo - e dunque in senso più ampio una *discretio iudicii* - più elaborato, più composito, in una parola più maturo<sup>33</sup>. In altri termini, all'operazione

---

trovare ampie citazioni di giurisprudenza); F. GIL DE LAS HERAS, *Valoracion de los trastornos de la sexualidad en la jurisprudencia sobre el matrimonio*, in *Ius Canonicum*, 1983, vol. XXIII, cit., p. 109.

Molto chiara, a questo riguardo, la decisione *coram* POMPEDDA del 22 maggio 1971, secondo la quale con la conoscenza estimativa (che altro non è se non la facoltà di emettere un giudizio pratico), il nubente "...*homo nedum scit quid agendum sit aut mere abstracte quinam valor rei cuiuslibet, sed hanc scientiam vere sibi appropriat, ita ut actuum bonitatem personaliter et concrete percipere ac ponderare queat*" (in *S.R.R. Dec.*, vol. LXIII, p. 437, n. 2). Nello stesso senso, a conferma dell'importanza della necessaria facoltà critica nella *discretio iudicii*, si vedano anche (in *S.R.R. Dec.*) le decisioni *coram* QUATTROCOLO, 16 giugno 1943, vol. XXXV, p. 435, n. 5 ss; *coram* HEARD, 27 aprile 1946, vol. XXXVIII, p. 261, n. 7; due *coram* PINNA entrambe del 1959, la prima datata 12 dicembre 1959, l'altra 21 marzo 1959, vol. LI, la prima p. 623, n. 2; la seconda p. 174, n. 3; una *coram* SABATTANI, 24 febbraio 1961, cit., p. 118, n. 5.

<sup>31</sup> Cfr. P. BIANCHI, *Il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio*, in *L'incapacità di intendere e volere nel diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 120 ss. L'esigenza di una conoscenza valutativa prescinde completamente dalla consapevolezza della capacità soggettiva di poter adempiere alle obbligazioni che hanno formato oggetto dell'impegno assunto. In quest'ultimo caso ci troveremo, infatti, nell'ambito di un'eventuale impossibilità del soggetto non a valutare la reale portata obbligatoria del coniugio, ma di adeguarvisi con il proprio comportamento successivo alla celebrazione del matrimonio, ricadendo così nella fattispecie che rientra nella previsione normativa del canone 1095 n. 3, la cui analisi trascende la portata del presente studio.

<sup>32</sup> Questo criterio, com'è noto, discende dalla dottrina tomistica (cfr. per esempio *Summa theologiae*, III<sup>a</sup> Suppl., d.27, q.2, a.2, ad 2<sup>um</sup>), ed è stato recepito integralmente dalla giurisprudenza rotale in tema di discrezione di giudizio.

<sup>33</sup> Il principio della valutazione diretta del criterio soggettivo psicologico concreto per il matrimonio o, in altri termini, della necessità della valutazione pratico-critica è importante in quanto essa si distingue dalla facoltà conoscitiva e appare più tardi





astrattiva dell'universale dal particolare - ossia la cognizione del vero - che scandisce i tempi dell'approccio conoscitivo, deve accompagnarsi la facoltà di ragionare e valutare; ovvero, in definitiva di mettere a confronto i giudizi, per trarne di nuovi.

Il criterio per determinare e soppesare l'entità della facoltà critico-estimativa necessaria nell'individuo per emettere un consenso matrimoniale pieno e consapevole può venir scorto nel criterio psicologico-giuridico: "*quae autem talis maioritas discretionis esse debeat, considerationibus tam psychologicis quam praesertim iuridicis statuendum est*"<sup>34</sup>.

Tuttavia, anche il criterio della *maioritas discretionis* - per quanto pienamente accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza successiva - risulta non esaustivo, sì che il nucleo del problema si sposta gradualmente sulla necessità di determinare il grado di maturità psicologica richiesta per l'accertamento di una sufficiente capacità critica nel nubente. Anche relativamente a questo aspetto, come si vedrà, è della giurisprudenza rotale il merito di aver introdotto il criterio della *discretio iudicii matrimonio proportionata*<sup>35</sup>, destinato a dimostrare come nella valutazione del processo intellettuale-volitivo del nubente sia imprescindibile una risposta soggettiva psicologica adeguata alla natura del matrimonio in quanto contratto implicante obbligazioni onerose e perpetue<sup>36</sup>.

---

nell'uomo rispetto a quella. Per una disamina della giurisprudenza in merito, si vedano (in *S.R.R. Dec.*) le decisioni: *coram* **MANNUCCI**, 8 aprile 1924, vol. XVI, p. 127, n. 2; *coram* **GRAZIOLI**, 7 aprile 1926, vol. XVIII, p. 111, n. 5; *coram* **MANNUCCI**, 8 agosto 1931, vol. XXIII, p. 372, n. 2; *coram* **PINNA**, 21 marzo 1959, vol. LI, p. 175, n. 4 e ancora la *coram* **SABATTANI**, del 24 febbraio 1961, cit., p. 118, n. 4. È d'altro canto opportuno precisare, che mentre nella giurisprudenza rotale la *iudicii discretio* - e soprattutto la componente della *facultas critica* - è venuta assumendo un significato comprensivo del completamento della capacità conoscitiva che si traduce nella maturità di giudizio e di valutazione, in dottrina non tutti ammettono tale coincidenza. Una distinzione adeguata fra le due figure si può vedere in **J.F. CASTAÑO**, *Il sacramento del matrimonio*, cit., p. 332-334, e dello stesso Autore, *Studio esegetico*, cit., pp. 227-228.

<sup>34</sup> Così puntualmente la richiamata *coram* **FELICI**, 3 dicembre 1957, cit., p. 788, n. 3.

<sup>35</sup> Insuperata, a questo riguardo, la decisione *coram* **SABATTANI** del 24 febbraio 1961 (cit., p. 118, n. 4) ove si riafferma che per emanare un valido consenso al matrimonio "*non sufficit facultas cognoscitiva*" ma "*requiritur facultas critica*" e si traggono le relative conseguenze circa la "*debilitas mentis*" che, a volte, non consente la maturità psicologica necessaria perché "*unica mensura sufficientis consensus est discretio iudicii matrimonio proportionat*". In dottrina si veda **P. PELLEGRINO**, *La capacità di intendere e di volere nel nuovo codice giovanneo paolino (can. 1095, 1-2)*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 63 (2006), pp. 12-13.

<sup>36</sup> Per la giurisprudenza più recente cfr. le decisioni (tutte in *R.R. Dec.*) *coram* **SABLE**, 11 aprile 2002, vol. XCIV, p. 204 s., n. 5; una *coram* **DEFILIPPI**, 3 ottobre 2002, vol. XCIV, p. 526, n. 8; una *coram* **FERREIRA PENA**, 22 novembre 2002, vol. XCIV, p. 682, n. 8; una *coram* **MONIER**, 30 aprile 2004, vol. XCVI, p. 266, n. 5; una *coram* **DEFILIPPI**, 27 ottobre 2004,



## 5 - La libera formazione del processo volitivo

Prima di concludere la disamina della struttura costitutiva della *discretio iudicii* e così passare ad approfondire l'evoluzione che la definizione dei criteri caratterizzanti questo *caput nullitatis* ha subito nell'elaborazione giurisprudenziale, è di grande importanza soffermarsi a valutare quali possano essere l'incidenza e l'influsso di una disarmonia psichica o di un disturbo di personalità - senza tralasciare l'ipotesi più grave della vera e conclamata malattia mentale - sulla capacità volitiva del matrimonio, che suol essere considerata una tappa imprescindibile dell'iter che porta alla formazione del consenso<sup>37</sup>.

Nella progressiva e completa equiparazione compiuta dalla giurisprudenza rotale tra *discretio iudicii* e maturità psicologica, sono emerse chiaramente le condizioni necessarie e sufficienti affinché si abbia nel nubente la discrezione di giudizio efficace per un valido consenso matrimoniale: è così che accanto alla menzionata ponderazione dell'oggetto del consenso si giustappone la libertà di scelta.

È bene premettere tuttavia, che l'affrontare appropriatamente questo tema, apre la via alla più ampia e complessa problematica evidenziata dalla

---

vol. XCVI, p. 654, n. 7; una *coram YAACCOUB*, 25 ottobre 2006, vol. XCVIII, pp. 294-297, nn. 5-9.

<sup>37</sup> "La volontà da parte sua come potenza affettiva aggiunge un movimento di approvazione nei confronti delle possibili azioni presentate dall'intelletto, assumendo la fisionomia di inclinazione più o meno forte a seconda della qualità o quantità del valore riconosciuto intellettualmente all'oggetto (*consensus*); e come potenza deliberativa, essa opta per uno dei vari giudizi formulati dall'intelletto. In questa selezione di uno dei mezzi presentati dalla deliberazione dell'intelletto alla volontà si risolve l'atto di decisione o *electio*". Così **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Intelletto e volontà*, cit., p. 106. D'altra parte non può sminuirsi il rilievo che, nel processo di volizione, assumono l'istinto e la pulsione, che anzi, giocano a volte un ruolo molto importante. La scienza psichiatrica afferma tuttavia, che la catena causale che porta alla determinazione di un evento psichico è solo parzialmente avvertita dal soggetto, dal momento che quest'ultimo non percepisce coscientemente la causa dell'istinto. Ne è ovvia conseguenza che l'indagine diretta a cogliere l'essenza del consenso si debba arrestare alle cause volontarie (ossia avvertite consapevolmente) della decisione e non possa tener conto dei motivi inconsci e degli istinti. Cfr. **L. MUSSELLI**, *La nullità del matrimonio canonico dipendente da cause di interesse medico-legale*, cit., p. 41. Da un punto di vista clinico, le manifestazioni maggiormente significative di immaturità psichica sono state ravvisate, fra le altre, nell'incapacità del soggetto di porre in essere un efficace autocontrollo pulsionale. Così **C. BARBIERI**, *Concetto di maturità*, cit., pp. 93-94; **D. DE CARO**, *L'immaturità psico-affettiva nel matrimonio canonico*, in **AA. VV.**, *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del vaticano, 1990, Studi Giuridici, vol. XXIII, p. 3 ss.; **J.M. PINTO GOMEZ**, *L'immaturità affettiva nella giurisprudenza rotale*, in *L'immaturità psico-affettiva*, cit., p. 16 ss. in particolare per la giurisprudenza citata.



considerazione che, ogni volta si faccia riferimento alla libertà di scelta, non si possa avere esclusivamente presente la sfera della volontà così da parlare di un atto volitivo libero, bensì di un individuo libero che, con il complesso dei propri dinamismi psichici, riesca a dominare (senza esserne sopraffatto) le pulsioni interiori in ogni modalità espressiva del proprio essere<sup>38</sup>. Alla luce di questa consapevolezza appare inadeguato discorrere di scelta libera, di volontà libera o di processo di autodeterminazione libero qualora non sia possibile fare riferimento a monte a un libero autore di tali atti.

È evidente come si tratti di una mera astrazione parlare di volontà, di sfera o di capacità volitiva staccate dalla rete complessa e variegata di emozioni, affettività, educazione, propensioni e pregiudizi, che costituiscono l'ineliminabile sostrato della realtà umana.

È forse questa la ragione per la quale si è assistito nell'evoluzione giurisprudenziale, che pur ha aperto la via a una maggiore e più completa comprensione del complesso fenomeno dei meccanismi e delle interazioni della psiche umana, a una - almeno apparente - contraddizione in termini.

Come è stato giustamente rilevato

“se [...] da una parte si asserisce che non possano esistere malattie mentali nelle quali, indenni le facoltà intellettive sia intaccata la sola volontà, e che quindi non sarebbe ammissibile la tesi di un consenso difettoso soltanto dalla parte della volontà, integro restando l'intelletto [...], d'altra parte tuttavia è comune l'asserzione secondo la quale il turbamento psichico possa talvolta intaccare più immediatamente la volontà che lo stesso intelletto”<sup>39</sup>.

In realtà, sotto questo profilo si assiste a una certa difficoltà della

---

<sup>38</sup> Cfr. molto puntualmente: una *coram* **FERRARO**, 14 marzo 1969, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXI, p. 277, n. 7; una *coram* **ANNÈ**, 31 gennaio 1970, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXII, p. 98, n. 2 e una *coram* **POMPEDDA**, 12 febbraio 1974, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXVI, pp. 105-106, nn. 3-4.

Non porta a diverse conclusioni il considerare il legame sponsale non più o non soltanto nel suo aspetto contrattuale - quale si soleva valutarlo nella visione preconciabile - ma in quello personalistico più consono al nuovo corso ecclesiologico emerso dal Vaticano II. “Non si può, infatti, mettere in dubbio che l'importanza e quindi il grado di un libero consenso matrimoniale debbono essere commisurati con l'oggetto di esso, che è appunto l'impegno di una irriscindibile intimissima comunione di vita, qual è la vita coniugale: e questa fra le relazioni umane, è la più interpersonale”: così **M.F. POMPEDDA**, *Nevrosi e personalità psicopatiche*, cit., p. 13. Sottolinea come il matrimonio sia in sommo grado una relazione interpersonale, **R. BERTOLINO**, *Matrimonio canonico e bonum coniugum*, cit., pp. 60-62. Cfr. inoltre **G. CABERLETTI**, *L'insufficiente uso di ragione*, cit., p. 80 ss.; **P. BIANCHI**, *Il difetto di discrezione di giudizio*, cit., p. 121 ss.; **P. PELLEGRINO**, **M.L. TACELLI**, *La capacità di intendere e volere nel matrimonio canonico*, cit., p. 62 ss.

<sup>39</sup> **M.F. POMPEDDA**, *Nevrosi e personalità psicopatiche*, cit., p. 15, e giurisprudenza citata. Questa tesi è stata ancora di recente sostenuta in una decisione *coram* **STANKIEWICZ**, 25 febbraio 2005, in *S.R.R. Dec.*, vol. XCVII, p. 138, n. 10.



giurisprudenza - difficoltà che risiede nella parallela precarietà di ogni categoria psichiatrica o psicologica relativa ai disturbi mentali - a mettere a fuoco non solo il campo di incidenza (intellettivo-cognitivo o volitivo) della patologia psichica, ma anche l'entità di tale incidenza: ciò che ha innegabilmente comportato, quale ulteriore fenomeno, la notevole estensione dei casi di nullità del vincolo coniugale per *defectus discretionis iudicii*.

Resta dunque assai arduo tracciare una linea di confine tra le implicazioni della capacità intellettuale e quelle delle facoltà volitive, all'interno di una personalità disturbata o, in qualche parte alterata nel proprio processo mentale; e questo sforzo può apparire altresì vano ove si consideri l'esigenza di ricondurre a unità il soggetto nelle diverse espressioni della sua personalità, non ultima la autodeterminazione, cui può giungere solo per effetto di reciproca causalità dell'intelletto e della volontà<sup>40</sup>.

In conclusione, l'atto umano libero non può e non deve essere considerato quale la risultante di due atti autonomi e perfetti, riferibili uno all'intelletto l'altro alla volontà; né si compone per sintesi e nemmeno per fusione dei due elementi separati. Al principio di tutto sta l'unità: unità del soggetto, unità del processo psichico, unità dell'azione che ne è l'ultima

---

<sup>40</sup> In questo senso, per la dottrina, si vedano, fra gli altri, **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Intelletto e volontà*, cit., p. 133; **A. DI FELICE**, *La discretio iudicii matrimonio proportionata*, cit., p. 15; **C. LEFEBVRE**, *De defectu discretionis iudicii*, cit., p. 550; **A. ABATE**, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Paideia, Brescia, 1985, p. 42 ss.; **R.L. BURKE**, *Grave difetto di discrezione di giudizio: fonte di nullità del consenso matrimoniale*, in *Ius canonicum*, 1991, vol. XXXI, pp. 150-154. Più di recente, si vedano le interessanti osservazioni di **P. PELLEGRINO**, *La capacità di intendere e di volere nel nuovo codice giovanneo paolino*, cit., p. 27 ss.

La giurisprudenza maggioritaria della Rota Romana si è da tempo orientata a escludere la possibilità di una netta separazione tra intelletto e volontà, così come di una differenziazione tra patologie intellettive e patologie volitive.

A questo riguardo è assai significativa la decisione *coram* **QUATTROCOLO**, 16 giugno 1943, (in *S.R.R. Dec.*, vol. XXXV, pp. 435-436, n. 6): "*In nomine autem sanae mentis separari nequit intellectus a libertate arbitrii, homo siquidem utens ratione libertatis simul carere nequit...nam in homine sanae mentis voluntas necessario adesse debet ..., nec non ex influxu sive passionum sive hereditatis, qua quaedam propensiones in filios transmittuntur, contendunt quidam psychiatri et deterministae prefatis (idest abulia, neurastenia, isteria et epilessia), aliisque morbis voluntatem nedum enervari, sed penitus interdum aboleri: adeo ut ineluctabili morbi isdem affecti pertrahantur, ad id faciendum, quod ceteroquin abhorrent ac nolunt. Verum considerare oportet in primis, quod intellectus et voluntas, nipote potentiae inorganicae et spirituales, per se sunt morbi incapaces. Equidem, in suis actibus esterne dependet a sensibus, praesertim a phantasia, ab appetitu sensitivo, atque ab illa parte cerebri, quae functionibus inseruit harum facultatem, unde si potentiae sensitivae male afficiuntur, etiam intellectus et voluntas perturbantur in suis functionibus ex sensuum affectionibus*".



espressione.

Pertanto ciò che inficia irrimediabilmente il consenso matrimoniale può essere soltanto ciò che *in radice* lede gravemente questa mutua causalità dell'intelletto e della volontà nel deliberare sul matrimonio da contrarre e nel realizzarne il volere<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Così **M.F. POMPEDDA**, *Nevrosi e personalità psicopatiche*, cit., p. 17. Lo stesso orientamento si ritrova quasi unanime nella giurisprudenza più recente, non senza autorevoli precedenti in quella anteriore. Si vedano fra le altre, in ordine cronologico (tutte in *S.R.R. Dec.*): una *coram* **QUATTROCOLO**, 10 marzo 1944, vol. XXXVI, p. 150, n. 3; una *coram* **BEYAN**, 30 novembre 1963, vol. LV, p. 852, n. 3; una *coram* **ANNÈ**, 17 gennaio 1967, vol. LIX, p. 24, n. 3; una *coram* **LEFEBVRE**, 4 maggio 1968, vol. LX, p. 338, n. 3; una *coram* **FERRARO**, 14 marzo 1969, vol. LXI, p. 277, n. 7; una *coram* **ANNÈ**, 31 gennaio 1970, vol. LXII, p. 98, n. 2; una *coram* **LEFEBVRE**, 18 luglio 1970, vol. LXII, p. 781, n. 4; una *coram* **ANNÈ**, 26 gennaio 1971, vol. LXIII, p. 67, n. 3; una *coram* **EWERS**, 2 dicembre 1972, vol. LXIV, p. 737, n. 4. Per quanto riguarda la giurisprudenza successiva alla nuova codificazione si vedano: una *coram* **STANKIEWICZ**, 22 marzo 1984, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1986, vol. CXI, p. 263 ss.; una *coram* **EGAN**, 19 luglio 1984, in *Il Diritto ecclesiastico*, 96 (1985), II, p. 16 ss.; una *coram* **MASALA**, 17 dicembre 1985, in *Il Diritto ecclesiastico*, 97 (1986), II, p. 12 ss.; una *coram* **BRUNO**, 10 maggio 1986, in *Monitor Ecclesiasticus*, vol. CXI, 1986, p. 450 ss.; una *coram* **POMPEDDA**, 11 aprile 1988, in *Ius Ecclesiae*, 1989, I, p. 232 ss.; una *coram* **GIANNECCHINI**, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1989, vol. CXIV, p. 440 ss.; una *coram* **TURNATURI**, 16 giugno 1995, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXXXVII, p. 371, n. 26; una *coram* **POMPEDDA**, 31 luglio 1997, *ivi*, vol. LXXXIX, pp. 689-690, n.3; una *coram* **SCIACCA**, 18 marzo 2004, cit., p. 226, nn. 12; una *coram* **SERRANO**, 14 gennaio 2005, in *S.R.R. Dec.*, vol. XCVII, p. 5, n. 4; una *coram* **MONIER**, 18 marzo 2005, cit., p. 147, n. 7. Non ci si può, peraltro, esimere dal fare accenno a una teoria contrapposta - diffusa nella vigenza della previgente codificazione - che faceva leva sulla scindibilità della *discretio iudicii* in due ambiti separati, quello intellettuale e quello volitivo. Secondo tale impostazione - che ha trovato la massima espressione in una dottrina sviluppatasi attorno agli anni '50 e precedentemente già nella giurisprudenza rotale - a fronte della supposta esistenza di patologie invalidanti la sola sfera dell'intelletto da un lato o della volontà dall'altro, era corretto procedere a indagini separate e caratterizzate ciascuna da strumenti valutativi specifici, al fine di mantenere ben distinti i possibili ambiti di incidenza delle affezioni psichiche. (Tra i sostenitori della teoria 'scissionistica' si vedano: **E. CASTAÑEDA DELGADO**, *La enajenación mental y el consentimiento matrimonial a la luz de la Psiquiatria y de la Jurisprudencia de la Sagrada Rota Romana*, Editorlal Sever-Cuesta, Valladolid, 1955, pp. 46-55; **V.M. SMITH**, *Ignorance Affecting Matrimonial Consent*, CUA Press, Washington, 1950, Canon Law Studies, n. 245, pp. 50-53; **J.M. MANS PUIGARNAU**, *Derecho matrimonial canónico*, Bosch, Barcellona, 1959, I, pp. 316-320.

Le conseguenze ultime di tale impostazione portarono, non solo alla teorizzazione di due distinti metri di valutazione del *defectus intellectus* e del *defectus voluntatis* separatamente considerati, ma altresì una loro diversa graduazione in relazione alla *proportio* al matrimonio. Questa sembrò logicamente riferibile perlopiù alla sfera intellettuale e precisamente alla sua componente cognitiva, dal momento che per il processo di autodeterminazione sarebbe stato sufficiente uno sviluppo della personalità più approssimativo: "*In matrimonio contrahendo voluntatis deliberatio, quam quae requiritur ad peccandum lethaliter*" (in una *coram* **MANY**, 11 agosto 1913, in *S.R.R. Dec.*, vol. V, p. 546, n.





Naturalmente, con ciò non si intende confutare la possibilità dell'esistenza di disturbi psichici - specie di quelli meno invasivi appartenenti alla sfera dei disagi della personalità più sfumati - incidenti in prevalenza sulla sfera volitiva. A questo riguardo interessanti risultati sono difatti stati raggiunti dalla giurisprudenza anche per quanto riguarda le innegabili connessioni fra struttura psicologica del soggetto e libertà della volontà nella scelta. In effetti, se da un lato si afferma che un determinato assetto psichico è patrimonio proprio e irripetibile di ogni uomo, dall'altra si deve ammettere che un buon funzionamento delle sinergie che si sviluppano nell'*iter* del processo volitivo presuppone un equilibrio di tale struttura che può venire facilmente minacciato da eventi relativi alla esperienza di vita del nubente, quali un'errata educazione, l'esposizione a fattori stressanti, un dato ereditario, o disarmonie affettive<sup>42</sup>.

Tali vissuti personali possono infatti, dare luogo a pulsioni o richiami istintuali che - qualora per la loro intensità o complessità sfuggano al controllo e al dominio della volontà - riescono a determinare la scelta

---

3. In dottrina si vedano anche le considerazioni di **P. FELICI**, *Indagine psicologica*, cit., p. 10). In una parte della giurisprudenza è possibile rinvenire gli influssi dell'accennata concezione nelle decisioni in cui, per l'efficacia del consenso al matrimonio, si esigeva nel nubente una *maturitas iudicii* piena e completa, tenuto conto della complessità e della perpetuità dell'obbligazione matrimoniale, e una *maturitas voluntatis* assimilabile a quella del *puer ultraseptennis* in quanto già capace di commettere peccato mortale. Si vedano per questo aspetto, oltre alla sopra citata *coram* **MANY** del 11 agosto 1913, le decisioni (tutte in *S.R.R. Dec.*) *coram* **ROSSETTI**, 1 luglio 1922, vol. XIV, p. 210, n. 4; una *coram* **MASSIMI**, 29 ottobre 1924, vol. XVI, p. 372, n. 2; una *coram* **WYNEN**, 1 marzo 1930, vol. XXII, pp. 128-129, n. 5, e quale esempio relativamente recente una *coram* **PARRILLO**, 16 febbraio 1978, vol. XX, pp. 65-66, n. 11. Traendo spunto da questa impostazione, e pur mantenendo intatta sotto il profilo teorico la separazione tra *defectus intellectus* e *defectus voluntatis*, un'ulteriore corrente giurisprudenziale ha ritenuto si dovesse focalizzare l'attenzione sulle sole cause invalidanti la sfera volitiva, in quanto non poteva ipotizzarsi l'esistenza di un atto di volontà valido ed efficace basato sul mancato o patologico funzionamento delle sinergie intellettive. Cfr. una *coram* **PINTO**, 12 ottobre 1979, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1980, vol. CV, pp. 166-167. Da qui alla posizione maggioritaria della recente giurisprudenza più sopra esaminata il passo pare breve: anche ove si prospetti un caso di patologia della volontà, il parametro valutativo della sfera volitiva non muta rispetto a quella intellettiva. Infatti la *valetudo libere eligendi inter bona ab intellectu proposita* presuppone una maturità del tutto identica a quella richiesta per l'intelletto. Cfr. fra le altre una *coram* **STANKIEWICZ**, 31 maggio 1979, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1980, vol. CV, p. 190. Per la dottrina, circa la distinzione fra *quaestio intellectus* e *quaestio voluntatis*, si veda ampiamente **P.A. D'AVACK**, *Cause di nullità e di divorzio*, cit., p. 134; **C. TRICERRI**, *La più recente giurisprudenza*, cit., p. 358.

<sup>42</sup> Si veda più approfonditamente, **C. NIOLU**, **C. ROBONE**, **Y. BARONE**, **A. SIRACUSANO**, *Relazione medico-paziente, colloquio psichiatrico, anamnesi psichiatrica, esame psichico*, in *Manuale di psichiatria*, cit., p. 86 ss.; **C. BARBIERI**, *Concetto di maturità*, cit., p. 79 ss.



dell'individuo in modo da escluderne, in tutto o in parte, la libertà<sup>43</sup>.

Emerge a questo punto il vero nocciolo del problema, ossia valutare fino a che punto e in quale grado un turbamento interiore possa minare il processo di autodeterminazione del nubente<sup>44</sup>. In altri termini, se da un lato è vero che la mancanza di *discretio iudicii* porta con sé una menomazione della libertà interna, dall'altro lato, tale libertà non è garantita dalla totale assenza nella sfera intima dell'individuo di impulsi interiori, quanto piuttosto dalla sua capacità di resistere e di contrastare tali pulsioni<sup>45</sup>.

La corretta valutazione dell'intensità o - per dir meglio - dell'irresistibilità dei fattori compulsivi condurrà anche - nella disamina del caso pratico - all'opportuna distinzione tra vera incapacità e seria difficoltà

---

<sup>43</sup> Ciò accade allorché la motivazione inconscia porti direttamente all'atto di scelta "senza che intervenga una qualche valutazione dei contenuti di coscienza". Così **G. ZUANAZZI**, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, cit., p. 110. In giurisprudenza cfr. (in *S.R.R. Dec.*) una *coram* **BEYAN**, 30 novembre 1963, vol. LV, p. 852, n. 3; una *coram* **ANNÈ**, 17 gennaio 1967, vol. LIX, p. 24, n. 3, e una *coram* **EODEM PONENTE**, 26 gennaio 1971, vol. LXIII, p. 67, n. 3; una *coram* **EWERS**, 2 dicembre 1972, vol. LXIV, p. 737, n. 4; una *coram* **POMPEDDA**, 19 febbraio 1974, vol. LXVI, p. 106, n. 4; una *coram* **RAGNI**, 2 maggio 1989, vol. LXXXI, p. 311, n. 3 ss.; una *coram* **TURNATURI**, 16 giugno 1995, vol. LXXXVII, p. 371, n. 26; una *coram* **HUBER**, 26 marzo 1997, vol. LXXXIX, p. 237, n. 5; una *coram* **POMPEDDA**, 31 luglio 1997, vol. LXXXIX, pp. 689-690, n.3; una *coram* **FERREIRA PENA**, 22 novembre 2002, cit., p. 682, n. 8; una *coram* **MONIER**, 28 marzo 2003, cit., p. 183, n. 10; una *coram* **EODEM PONENTE**, 18 marzo 2005, cit., p. 147, n. 7; una *coram* **DEFILIPPI**, 7 luglio 2006, vol. XCVIII, p. 248, n. 10.

Per la dottrina canonistica, si vedano, fra gli altri, **M.F. POMPEDDA**, *Il canone 1095*, cit., p. 545 ss.; **J.M. MUÑOZ DE JUANA**, *Evolucion de la jurisprudencia*, cit., p. 95 ss.; **F. GIL DE LAS HERAS**, *Neurosis, psicopatias*, cit., p. 231 ss., e la copiosa giurisprudenza ivi citata.

<sup>44</sup> La disciplina medico-legale è da sempre attenta "alla dialettica tra libertà e necessità, dialettica che è sottesa a quelle fattispecie che, come il matrimonio, richiedono precise capacità mentali alla base di un atto di consenso giuridicamente valido e doti psichiche altrettanto adeguate per attuarlo quotidianamente". **C. BARBIERI**, *Il c.d. disturbo dipendente di personalità*, in *Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, Studi Giuridici, vol. LXXXIV, pp. 17-18.

<sup>45</sup> Come si legge in una *coram* **STANKIEWICZ**, [19 dicembre 1985, in *Il Diritto ecclesiastico*, 97 (1986), II, p. 315] la libertà interna "... non esclude, anzi presuppone, il vasto e complesso dinamismo degli istinti, delle tendenze, delle disposizioni psico-fisiche, delle abitudini acquisite, dei tratti ereditari; ed è nel punto più elevato dove questo dinamismo emerge nel mondo dello spirito, che la libertà di scelta si realizza".

Questo è principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza rotale, di cui si può trovare traccia anche in decisioni molto risalenti. Cfr. infatti, (in *S.R.R. Dec.*) una *coram* **MASSIMI**, 28 luglio 1928, vol. XX, p. 318, n. 3; una *coram* **EODEM PONENTE**, 10 luglio 1931, vol. XXIII, p. 274, n. 2; una *coram* **ANNÈ**, 15 febbraio 1966, vol. LVIII, p. 59, n. 2; una *coram* **EWERS**, 27 maggio 1972, vol. LXIV, p. 330, n. 2; una *coram* **DI FELICE**, 26 maggio 1981, vol. LXXIII, p. 290, n. 3; una *coram* **POMPEDDA**, 10 luglio 1983, vol. LXXXV, p. 649, n. 5; una *coram* **MASALA**, 17 dicembre 1985, cit., LXXXVII, p. 600, n. 4.



a prestare un valido consenso, la quale ultima, com'è noto, non può essere considerata causa di nullità del negozio matrimoniale<sup>46</sup>.

È evidente che sarà tutt'altro che semplice distinguere nella pratica quanto e fino a che punto l'atto di scelta matrimoniale sia stato coartato da una *vis compulsiva* cui il nubente non era in grado di opporsi validamente: in realtà, quanto più alla deliberazione partecipano elementi che appartengono alla immutabile struttura psichica - elementi che possono raggiungere anche un notevole grado di morbosità nevrotica o psicotica - tanto più dovrà riconoscersi deficitaria la libertà di scelta<sup>47</sup>.

È chiaro dunque che all'esito di un siffatto processo intrapsichico solo formalmente si avrà la parvenza di un atto di volontà, cosicché il soggetto che lo ha emanato potrebbe solo erroneamente venirne ritenuto l'autore.

In conclusione possono essere numerose, svariate ed eterogenee fra loro per natura e per eziologia le cause endogene dei diversi disturbi di personalità - di origine nevrotica o psicotica - che privano il soggetto agente dell'armonia con il proprio substrato psichico e gli impediscono di emanare un valido atto di volontà; sembra, tuttavia, si possa affermare che solo qualora tale substrato risulti turbato da una grave anomalia che ne intacchi le potenzialità e le funzioni, riesca compromesso anche il corretto svolgimento dell'iter intellettuale-volitivo, ovvero venga a mancare la facoltà di autodeterminazione: in una parola, la libertà<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> "Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e/o di volere del contraente". **S. GIOVANNI PAOLO II**, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, cit., p. 1457, n. 7. La necessità di una vera incapacità e la non sufficienza della difficoltà, seppur grave, è stata sempre ribadita dal Pontefice, nelle *Allocuzioni alla Rota Romana* in occasione delle inaugurazioni degli anni giudiziari. Cfr. **Z. GROCHOLEWSKI**, *Cause matrimoniali*, cit., p. 134.

<sup>47</sup> Cfr. (in *Ephemerides iuris canonici*), una *coram* **SERRANO**, 23 ottobre 1981, 1983, vol. XXXIX, II, pp. 141-149, nn. 4-14; una *coram* **DE LANVERSIN**, 1 marzo 1983, 1983, vol. XXXIX, II, pp. 269-275; una *coram* **EGAN**, 12 gennaio 1984, 1984, vol. XL, p. 174-182, nn. 4-7; una *coram* **PINTO**, 9 dicembre 1983, in *Il Diritto ecclesiastico*, 95 (1984), II, pp. 255-260; una *coram* **DI FELICE**, 14 maggio 1984, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1984, vol. CIX, pp. 426-431; una *coram* **STANKIEWICZ**, 14 novembre 1985, in *Il Diritto ecclesiastico*, 97 (1986), II, pp. 324-333; una *coram* **PINTO**, 20 febbraio 1987, in *Ius Ecclesiae*, 1989, I, pp. 569-579; una *coram* **PALESTRO**, 24 giugno 1987, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1987, vol. CXII, pp. 472-476, nn. 4-6; una *coram* **DORAN**, 1 luglio 1988, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1989, vol. CXIV, pp. 331-344, nn. 8-20; (in *S.R.R. Dec.*) una *coram* **HUBER**, 19 maggio 1998, vol. XC, p. 388, n. 5; una *coram* **BOTTONE**, 4 dicembre 1998, vol. XC, p. 827, n. 6; una *coram* **STANKIEWICZ**, 25 luglio 2002, vol. XCIV, p. 490 ss., nn. 4-10; una *coram* **MONIER**, 18 marzo 2005, vol. XCVII, p. 147, n. 7.

<sup>48</sup> **O. FUMAGALLI-CARULLI**, *Intelletto e volontà*, cit., p. 119 ss.; **R. ZAVALLONI**, *La libertà personale. Psicologia della condotta umana*, Vita e Pensiero, Milano, 1973, p. 63 e p. 248;



## 6 - Il criterio di proporzionalità della *discretio iudicii*

Precisato il quadro delle componenti psichiche destinate a intervenire nel processo di autodeterminazione, appare in tutta la sua evidenza la necessità di definire il *quantum* di maturità<sup>49</sup> delle operazioni mentali necessario per la costituzione di un valido vincolo coniugale.

In effetti i complessi meccanismi propri delle dinamiche conoscitive, critico-estimative e deliberative - anche volendo limitarsi a prendere in considerazione le possibili interazioni tra queste sole facoltà - possono influire sulla formazione dell'*actus voluntatis* sotto diversi profili e con differenti graduazioni.

È così che un processo psichico - pur strutturalmente complesso, articolato e dinamicamente integro - può essere influenzato negativamente da disturbi della personalità, da caratteropatie o dalla presenza nello sviluppo del pensiero di meccanismi difensivi patologici, tanto da approdare a un risultato aberrante in quanto estraneo alla logica o al comune buon senso, ovvero in quanto frutto di una scelta non sufficientemente ponderata o attuata liberamente<sup>50</sup>.

---

**S. GHERRO**, *Il diritto al matrimonio nell'ordinamento della Chiesa*, Cedam, Padova, 1979, p. 21 ss. Per la giurisprudenza (in *S.R.R. Dec.*): una *coram ANNÈ*, 26 gennaio 1971, vol. LXIII, p. 67, n. 2; una *coram LEFEBVRE*, 31 gennaio 1976, vol. LXVIII, p. 39, n. 3; una *coram DI FELICE*, 18 ottobre 1980, vol. LXXII, p. 661, n. 3; una *coram STANKIEWICZ*, 30 ottobre 1990, vol. LXXXII, p. 757, nn. 7-8; una *coram DE LANVERSIN*, 18 gennaio 1995, vol. LXXXVII, p. 44, n. 7; una *coram SABLE*, 11 aprile 2002, vol. XCIV, p. 205, n. 6.

<sup>49</sup> Sono ancora pienamente condivisibili le osservazioni di **M.F. POMPEDDA**, *Ancora su nevrosi*, cit., p. 53, circa la necessità di tracciare una distinzione a proposito del significato e dell'uso del termine "maturità", il quale "non poche volte è mutuato passivamente e integralmente dalla scienza psichiatrica e psicologica, senza che per altro sia doverosamente affrontato il problema metodologico - che finisce per investire poi la sostanza stessa del diritto canonico - se cioè e fino a quando il contenuto di un concetto scientifico coincida con il contenuto di una categoria giuridica". A ben vedere i due criteri divergono profondamente, tanto che per quanto concerne la *discretio iudicii*, "differiscono radicalmente i criteri del giudice e dello psichiatra o psicologo: mentre infatti costui si riferisce alla piena maturità del soggetto o alla scelta perfettamente libera, il giudice, invece, adotta criteri morali e giuridici e si prospetta se nel caso nonostante una certa immaturità, si abbiano gli elementi necessari perché questo atto umano in concreto, sia sufficiente a produrre quei determinati effetti giuridici". Distingue in tal modo il concetto di maturità in ambito medico-psicologico da quello in ambito medico-legale **C. BARBIERI**, *Concetto di maturità*, cit., p. 79 ss. e p. 87 ss.

<sup>50</sup> La giurisprudenza rotale si dimostra consapevole del problema. Già al finire degli anni '50, leggiamo in una *coram PINNA*, 21 marzo 1959 (in *S.R.R. Dec.*, vol. LI, p. 174, n. 3): "*Ad matrimonialem consensum valide praestandum requiritur proportionata mentis discretio, qua contrahentes valeant intelligere quod agunt atque id deliberate velle*". E ancora: "*Consensus matrimonialis est actus humanus qui igitur a libera voluntate, praevia deliberatione intellectus, elicitur*".



Alla luce di queste considerazioni è chiaro che significherebbe semplificare eccessivamente i termini del problema se si ritenesse sufficiente per l'espressione di un consenso matrimoniale valido la *pura mentis advertentia*; quest'ultima deve piuttosto essere sostenuta dai risultati di un'elaborazione critica e comparativa, che giungano ad adeguarla ai contenuti essenziali del vincolo coniugale<sup>51</sup>.

Proprio il criterio di proporzionalità della discrezione di giudizio al rapporto di coniugio ha aperto, in passato, un acceso dibattito<sup>52</sup> circa la

---

*debet ... Ad actum humanum, scilicet ex voluntate, praevia intellectus deliberatione, procedentem, requiritur, ut homo eiusdem actum dominium habeat, quod vero non habet nisi actus procedat ab eius voluntatis libera determinatione*" (in una *coram* **FILIPIAK**, 15 giugno 1956, in *S.R.R. Dec.*, vol. XLVIII, p. 555, n. 2). E in una *coram* **LEFEBVRE**, 7 aprile 1960, in *S.R.R. Dec.*, vol. LII, p. 228, n. 3: "*Matrimonialis consensus iure ipso naturae omni vi caret, si deficiat qualitas quaedam ad humanum actum requisita*".

<sup>51</sup> "Per il consenso contrattuale in genere è richiesto nel contraente l'uso di ragione, che soltanto dopo i sette anni è presente nell'uomo normale. Non è però sufficiente il semplice uso di ragione, ma è necessaria ancora una maturità di giudizio proporzionata alla natura del contratto, che si intende stipulare. Conseguentemente nel contratto matrimoniale il consenso sarà valido soltanto se il contraente gode di tale maturità di giudizio, che sia proporzionata alla natura del matrimonio". Così **L. MANUEL GARCIA**, *El grave defecto dediscrecion*. in *Ius canonicum*, 1989, vol. XXIX, p. 220 ss.; **P.A. D'AVACK**, *Cause di nullità e di divorzio*, cit., p. 138; **P. FELICI**, *Indagine psicologica*, cit., p. 10; **E. COLAGIOVANNI**, *Immaturità: per un approccio interdisciplinare alla comprensione ed applicazione del can. 1095 n. 2 e 3*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1988, vol. CXIII, p. 340 ss.; **A.C. JEMOLO**, *Il matrimonio nel diritto canonico: dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, il Mulino, Bologna, 1993, pp. 124-126; **J.F. CASTAÑO**, *Il sacramento del matrimonio*, cit., p. 330. Osserva la riluttanza delle sentenze ecclesiastiche a definire cosa debba intendersi per "maturità in genere e per maturità psico-affettiva (che non è poi che un aspetto della prima) in specie" **C. GULLO**, *L'immaturità psico-affettiva nell'evolversi della giurisprudenza rotale, L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, cit., p. 97. Si veda, per la copiosa giurisprudenza *coram* Stankiewicz citata, **P. BIANCHI**, *Il contributo di mons. Stankiewicz sul tema della immaturità quale causa di nullità matrimoniale*, in **AA. VV.**, "*Iustitia et iudicium*". *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal, J. Llobell, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2010, Studi Giuridici, vol. LXXXIX, I, p. 497 ss.

Nella giurisprudenza rotale, paiono degne di nota le decisioni *coram* **FELICI**, 22 maggio 1956, in *S.R.R. Dec.*, vol. XLVIII, p. 477, n. 3; *coram* **EODEM PONENTE**, 3 dicembre 1957, cit., p. 788, n. 3; *coram* **SABATTANI**, 24 febbraio 1961, cit., p. 117, n. 3; *coram* **EODEM PONENTE**, 24 marzo 1961, cit., p. 156, n. 3; *coram* **ANNÈ**, 25 novembre 1961, cit., p. 562, n. 2; *coram* **LEFEBVRE**, 6 luglio 1967, cit., p. 554, n. 3. In *S.R.R. Dec.*, si vedano una *coram* **ANNÈ**, 22 luglio 1969, vol. LXI, pp. 864-865, nn. 3-4; *coram* **HUOT**, 2 maggio 1985, vol. LXXVII, p. 226, n. 7; *coram* **FALTIN**, 30 gennaio 1990, vol. LXXXII, p. 36, n. 6; *coram* **RAGNI**, 12 luglio 1994, vol. LXXXVI, p. 380, n. 3; *coram* **DEFILIPPI**, 9 marzo 2000, vol. XCII, pp. 217-218, nn. 8-9; *coram* **MONIER**, 30 aprile 2004, cit., p. 266, n. 5; *coram* **EODEM PONENTE**, 18 marzo 2005, cit., p. 147, n. 7.

<sup>52</sup> Su questo aspetto si vedano le considerazioni, per taluni aspetti contrastanti tra loro, di due Autori: **E. TEJERO**, *Calificación jurídica de la amencia en el sistema matrimonial canonico*,





definizione di quale livello di capacità psichica fosse da ritenersi necessario a garantire un'adeguata misura di adeguatezza alla serietà dell'impegno coniugale<sup>53</sup> e alla peculiarissima integrazione intrapersonale e interpersonale che esso comporta<sup>54</sup>.

Se da un lato risulta evidente che il concetto di discrezione di giudizio proporzionata non può essere assimilata al perfetto equilibrio psico-fisico - condizione con ogni probabilità estranea alla maggior parte degli esseri umani<sup>55</sup> - né può richiedere la percezione esaustiva e completa del valore del matrimonio, ossia della sua portata etica, giuridica, sociale e religiosa<sup>56</sup>, dall'altro è risultata subito evidente l'inadeguatezza di qualsiasi criterio analogico (in particolare quello della capacità richiesta per stipulare

---

in *Ius canonicum*, 1978, vol. XVIII, p. 409 ss., e F. AZNAR GIL, *Las causas de nullidad matrimonial por incapacidad psiquica (can. 1095, n. 3) segun la jurisprudencia rotal*, in *Revista Española de Derecho canónico*, 44 (1987), p. 476.

<sup>53</sup> Senza alcun dubbio, come già affermato, la giurisprudenza rotale ha sempre sostenuto che la *discretio iudicii matrimonio proportionata* si collochi a un livello superiore rispetto a quello richiesto per commettere un peccato mortale (cfr., ad esempio, una *coram* MANNUCCI, 8 aprile 1924, in S.R.R. Dec., vol. XVII, p. 127, n. 2: "Ad contrahendum autem requiritur iudicii discretio proportionata contractui ineundo; et cum matrimonium sit contractus perpetuus, exclusivus, in ordine ad prolis procreationem, requiritur ad illud, iuxta Angelicum, maturius iudicium quam quod sufficiat v.g. ad peccandum mortaliter", senza tuttavia elaborare un criterio di misura della sua proporzionalità. Si vedano al riguardo le considerazioni di P. PELLEGRINO, *La capacità di intendere e volere nel nuovo codice giovanneo paolino*, cit., p. 21 ss. L'evoluzione della giurisprudenza della Rota Romana, fino agli anni '90, può essere seguita in J.M. PINTO GOMEZ, *L'immaturità affettiva nella giurisprudenza rotale*, in *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, cit., p. 15 ss.

<sup>54</sup> In questo senso, M.F. POMPEDDA, *Nevrosi e personalità psicopatiche*, cit., p. 6 ss.; in giurisprudenza, significativamente, una *coram* ANNÈ, 22 luglio 1969, in S.R.R. Dec., vol. LXI, p. 865, n. 5.

<sup>55</sup> Cfr. quanto osservato da L. MUSSELLI, *La nullità del matrimonio dipendente da cause medico-legali*, cit., p. 41. Una *coram* DEFILIPPI, 7 luglio 2006, cit., pp. 247-248, nn. 7-10; *coram* POMPEDDA, 31 luglio 1997, cit., pp. 689-690, n. 3; una *coram* TURNATURI, 16 giugno 1995, cit., p. 371, n. 26.

<sup>56</sup> M.F. POMPEDDA, *Nevrosi e personalità psicopatiche*, cit., p. 6 ss. Su questo punto la giurisprudenza è unanime: (in S.R.R. Dec.) una *coram* GRAZIOLI, 1 luglio 1933, vol. XXV, p. 406, nn. 2-4; una *coram* WYNEN, 25 febbraio 1941, vol. XXXIII, p. 144, n. 4; una *coram* DE JORIO, 20 novembre 1968, vol. LX, p. 772, nn. 2-4; una *coram* DI FELICE, 13 gennaio 1971, vol. LXIII, p. 26, n. 4; una *coram* FAGIOLO, 14 maggio 1971, vol. LXIII, p. 410, n. 5; una *coram* DI FELICE, 24 maggio 1980, vol. LXXII, p. 381, n. 2; una *coram* RAAD, 12 giugno 1980, vol. LXXII, pp. 443-445, nn. 5-7; una *coram* PALESTRO, 25 maggio 1988, vol. LXXX, pp. 338-339, n. 5; una *coram* BOCCAFOLA, 27 febbraio 1992, vol. LXXXIV, p. 95, n. 9; una *coram* STANKIEWICZ, 27 marzo 1998, vol. XC, p. 287, n. 9; una *coram* EODEM PONENTE, 27 marzo 2003, vol. XCV, p. 171, n. 10; una *coram* CABERLETTI, 10 aprile 2003, vol. XCV, p. 219, n. 5.



validamente negozi giuridici o per assumere lo status religioso<sup>57</sup>) atto a stabilire l'idoneità psichica al matrimonio.

Inutile, dunque, ogni sforzo di elaborare in termini oggettivi un'unità di misura della proporzionalità della *discretio*; la giurisprudenza in questo caso si è orientata verso parametri soggettivi e più realistici - anche se in gran parte ancorati alla bipartizione intelletto - volontà, nelle cui sfere debbono in ultima analisi essere ricondotti - richiedendo un grado di discrezione di giudizio tale che il nubente sia psichicamente in grado di appropriarsi del vincolo coniugale così come dei suoi contenuti essenziali<sup>58</sup>.

Va peraltro tenuto presente che la notevole eterogeneità dei disagi psichici si è sempre tradotta - ma stante i progressi operati dalla scienza psichiatrica il problema si è amplificato in tempi più recenti - in un'altrettanto notevole eterogeneità di casi ricompresi nella fattispecie normativa in esame e sottoposti all'attenzione dei giudici ecclesiastici, di talché, anche da un punto di vista pratico, risulta sempre più difficoltoso riconoscere validità assoluta a un livello - fissato in maniera aprioristica - della *discretio iudicii* necessario e sufficiente all'espressione di un consenso atto alla costituzione del vincolo coniugale.

Al contrario, la disamina dell'adeguatezza delle capacità psichiche del nubente ai contenuti essenziali del rapporto matrimoniale, non può che essere condotta sul caso concreto con strumenti valutativi, che pur utilizzando imprescindibili parametri di base, siano rispondenti a

---

<sup>57</sup> Cfr. una *coram* FAGIOLO, 14 maggio 1971, cit., p. 410, n. 5; una *coram* LEFEBVRE, 8 maggio 1971, cit., vol. LXIII, p. 396, n. 4.

<sup>58</sup> Si vedano (in S.R.R. Dec.) ad esempio la decisione, *coram* GRAZIOLI, 7 aprile 1926, vol. XLX, p. 108, n. 3: "*Immo attenda huius actus vel potius contractus praestantia ac consequentiis attentis quae ex eo derivant, maior adhuc libertas hac deliberatio in eo requiritur quam in aliis contractibus*", e ancora la *coram* PINNA, 21 marzo 1959 (vol. LI, p. 175, n. 3): "*Nec ex adverso obliatur easdem forte adhuc posse apta sua ordinare negotia quia omnes consentiunt ad obligationem quae est servitus totius vitae, maiorem requiri quam in ceteris negotiis consilii et arbitri libertatem*". In dottrina segue lo stesso ordine di considerazioni, P.A. D'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio*, cit., p. 130, nonché A. DI FELICE, *La discretio iudicii matrimonio proportionata*, cit., pp. 22-23. "... il principio dell'analogia, sia di un minimo, come la maturità di giudizio richiesta per il peccato grave, sia di una maturità maggiore, come la maturità richiesta per altri contratti o per la professione religiosa, rimaneva sempre inadeguato a determinare la maturità di giudizio richiesta per il consenso al matrimonio... È stato così ritenuto più qualificante il principio del criterio subbietivo e concreto, che maggiormente riflette direttamente la *discretio iudicii matrimonio proportionata*". Cfr. P. PELLEGRINO, *La capacità di intendere e di volere nel nuovo codice giovanneo paolino*, cit., p. 21 ss.; P. BIANCHI, *Il difetto di discrezione di giudizio*, cit., p. 122 ss.; E. TURNATURI, *Defectus usus rationis et discretionis iudicii*, cit., p. 249 ss. Si veda inoltre una *coram* CABERLETTI, 21 luglio 2000, in S.R.R. Dec., vol. XCII, pp. 554-563, nn. 2-6; *coram* DEFILIPPI, 3 ottobre 2002, cit., p. 526, n. 8.



prerogative di dinamicità e adattabilità, nella ovvia constatazione che i percorsi e le dinamiche di elaborazione dei meccanismi mentali non rispondono a *iter* prefissati così come i tempi, i modi e i gradi di sviluppo delle facoltà psichiche rimangono del tutto soggettivi.

Il discorso deve venir, a questo punto ricondotto alla valutazione delle singole proiezioni dei dinamismi psichici che intervengono nel processo di autodeterminazione individuale, per poterne saggiare la adeguatezza al rapporto coniugale, così ricco di diritti e obblighi che esso importa in perpetuo. Per aversi un giudizio maturo e responsabile - la *maturitas iudicii* di cui parla la giurisprudenza<sup>59</sup> - è pertanto necessario l'armonico compenetrarsi delle diverse operazioni mentali cosicché il soggetto, attraverso le sinergie promananti dalla sua corretta percezione, adeguata conoscenza e critica ponderata della realtà, possa giungere a interiorizzare completamente l'atto di scelta<sup>60</sup>.

Per quanto è dato di capire dal contenuto delle decisioni esaminate, la chiave di lettura del parametro costituito dalla *proportio* al matrimonio sembra essere quella della maturità dei processi psichici che presiedono alla formazione del consenso, il che vale a dire che anche relativamente a tale criterio la giurisprudenza ha avvertito l'esigenza di ricondurre l'analisi nell'alveo dello strumento valutativo intelletto-volontà.

Lo sforzo di incasellare ogni aspetto dell'attività mentale in qualche modo relazionata all'*actus voluntatis* nel binomio *intellectus-voluntas*, ha tuttavia creato maggiori problemi - e conseguenti maggiori allarmi - in relazione a un'altra categoria psichica, meno conosciuta delle precedenti, ma indubbiamente interessata al processo di autodeterminazione. Infatti, l'ormai indiscussa ammissione del criterio della "rispondenza soggettiva

---

<sup>59</sup> Si vedano ad esempio (in *S.R.R. Dec.*), le decisioni *coram* **DAVINO**, 28 aprile 1977, vol. LXIX, p. 233, nn. 4-6; *coram* **FIORE**, 28 febbraio 1978, vol. LXX, p. 114, nn. 8-9; *coram* **EGAN**, 25 gennaio 1979, vol. LXXI, p. 25, n. 4; *coram* **BRUNO**, 30 novembre 1979, vol. LXXI, p. 498, n. 4; una *coram* **SERRANO**, 23 maggio 1980, vol. LXXII, pp. 367-372, nn. 3-13; una *coram* **DEFILIPPI**, 27 ottobre 2004, vol. XCVI, p. 654, n. 7

Per la dottrina **M.F. POMPEDDA**, *Ancora su nevrosi*, cit., p. 58 ss.

<sup>60</sup> Nel contesto della moderna psicologia clinica si osserva che la relazione interpersonale con un partner rappresenta "uno dei compiti più vitali dell'individuo adulto" dato che questa tipologia relazionale implica quali aspetti imprescindibili l'intimità, la fedeltà e l'impegno reciproco, in modo particolare se il contesto per lo sviluppo di tale esperienza è costituito dal rapporto matrimoniale eterosessuale e monogamico. In questo senso **R. CANESTRARI**, *Psicologia generale e dello sviluppo*, Bologna, Editrice CLUEB, 1988. Per quanto concerne le diverse accezioni del concetto di maturità accolte dalla giurisprudenza rotale, si veda **C. BARBIERI**, *Concetto di maturità*, cit., p. 89 ss. Particolarmente significative al riguardo (in *S.R.R. Dec.*) la *coram* **LEFEBVRE**, 8 luglio 1967, vol. LIX, p. 564, n. 4 e la recente *coram* **DE ANGELIS**, 16 giugno 2006, vol. XCVIII, p. 208, n. 10.



psicologica adeguata<sup>61</sup>, ha stimolato il graduale inserimento della valutazione dell'integrità di un ambito variegato ed eterogeneo della realtà mentale, costituito "dall'insieme delle reazioni psichiche dell'individuo di fronte alle situazioni occasionali della vita"<sup>62</sup>.

Nonostante sia oggi diventato più frequente il numero delle decisioni che fanno riferimento alla immaturità affettiva, emerge chiaramente la circospezione, la preoccupazione stessa con cui la giurisprudenza tratta di questa categoria<sup>63</sup>. D'altro canto il progressivo allargamento degli strumenti valutativi del consenso matrimoniale a elementi sfuggenti, mutevoli e in parte sconosciuti - ma la cui rilevanza nel processo formativo dell'*actus voluntatis* non può essere negata - quali i sentimenti, le emozioni, gli impulsi<sup>64</sup>, ha determinato un sostanziale cambio di prospettiva, non solo per quanto concerne l'essenza concettuale del *defectus discretionis iudicii*, ma anche nella precisazione del requisito della sua proporzionalità al rapporto di coniugio.

Ciò che si nota nella realtà è, da un lato - ma i due aspetti sono strettamente connessi - una certa imprecisione terminologica, che non limita gli effetti al piano semantico, ma investe talora il profilo della chiarezza concettuale, e, dall'altro, l'oscillazione indecisa tra una definizione troppo angusta e altra troppo ampia dell'essenza ontologica della categoria. In effetti, l'immaturità psico-affettiva (non deve destare meraviglia il segno

---

<sup>61</sup> Così **A. DI FELICE**, *La discretio iudicii matrimonio proportionata*, cit., p. 24.

<sup>62</sup> Cfr. **A. POROT**, *Manuel alphabétique de Psychiatrie*, voce *Affectivité, Affects*, Presses Universitaires de France, Paris, 1984, p. 18 ss. Peraltro, le perturbazioni della sfera dell'affettività hanno trovato inizialmente difficile accoglienza da parte della giurisprudenza rotale; si veda ad esempio, una *coram WYNEN*, 27 febbraio 1937 (in *S.R.R.Dec.*, vol. XXIX, p. 127, n. 3): "*Hi auctores moderni qui statuunt ipsam voluntatem alicuius hominis pieno usu rationis gaudentis laborare posse certi morbis, non sunt imbuti sanis principiis philosophiae neque cognoscunt naturam actus cognitionis et voluntatis, ideoque facile in errore perducuntur*". Addivenire all'attuale orientamento, secondo il quale si parla espressamente di immaturità psico-affettiva, è stato in effetti un cammino lungo per la giurisprudenza, come risulta dalla raccolta di decisioni rotali riportata in fine al volume *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, cit., p. 141 ss. Nella medesima opera, si veda anche il *Massimario-schedario delle cause di immaturità psico-affettiva*, a cura di C. Gullo, p. 104 ss. D'altro canto, la categoria dell'immaturità psico-affettiva è così ampia ed elastica da poter essere riempita dei più svariati contenuti, con conseguente notevole dilatazione dell'ambito di incidenza della nullità del vincolo per difetto di discrezione di giudizio. Stigmatizza l'uso e l'abuso che i tribunali inferiori hanno fatto di questa nozione, trasformando molte sentenze di nullità del vincolo in sentenze di divorzio, una *coram FIORE*, 27 maggio 1981, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXXIII, pp. 314-315, n. 6.

<sup>63</sup> Cfr. ad esempio le considerazioni circa la pericolosità del termine contenute nella decisione *coram LEFEBVRE*, 31 gennaio 1976, *S.R.R. Dec.*, vol. LXVIII, p. 40, nn. 5-7.

<sup>64</sup> Circa la libertà e la struttura dell'atto di scelta, si veda ampiamente **G. ZUANAZZI**, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, cit., p. 92 ss.



negativo di tale espressione, poiché è più agevole stabilire quando manchi la sufficiente maturità, piuttosto che definire la portata e il contenuto del concetto), viene da taluni associata a un particolare disagio derivante dalla inadeguata evoluzione degli affetti, degli istinti, dei sentimenti e infine dell'emotività, i cui effetti inciderebbero prevalentemente sulla sfera volitiva depauperandone la portata e l'autonomia, traducendosi, in sostanza, in una carenza di libertà interiore<sup>65</sup>. Al contrario, da altri vengono presi in considerazione prevalentemente gli effetti del disturbo affettivo - o per dir meglio della personalità immatura - sull'armonico sviluppo della relazione interpersonale<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup> Secondo tale impostazione la *maturitas affectiva* sarebbe nettamente distinta dalla *maturitas iudicii*, attenendo la prima, come s'è detto, alla sfera della libertà interna o di autodeterminazione e la seconda alla sola sfera intellettuale che presiederebbe il rapporto di proporzione tra lo stato mentale del soggetto e l'atto da compiere. L'imporsi della categoria della *maturitas affectiva* accanto al persistente sforzo della giurisprudenza di procedere, nell'indagine psicologica sul matrimonio, secondo le indicazioni date a suo tempo dalla filosofia tomista, ossia sul duplice binario della *cognitio mere intellectualis* (capacità intellettuale) e della *cognitio pratica* (facoltà critica), ha fatto infatti emergere, con maggiore evidenza che nel passato, la incompletezza dell'intervento combinato di intelletto speculativo e intelletto pratico, rapportato all'esigenza di una sufficiente discrezione di giudizio rispetto al connubio. Soprattutto in relazione al possibile travisamento dei parametri cui estendere la valutazione, come rilevato da **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Intelletto e volontà*, cit., p. 315: "... se si sostiene...che colui che ha la *cognitio ex can. 1082 § 1* è perciò stesso fornito di maturità e discrezione di giudizio si confondono due problemi diversi e cioè il *gradus maturitatis iudicii ad rem matrimonialem* con il *gradus cognitionis de re matrimoniali*, che è indicato nel can. 1082 § 1". Il risultato di questa operazione logica può essere quello di annullare, sul piano degli effetti giuridici, i progressi compiuti e i risultati raggiunti dalla ricerca operata dalla scienza psichiatrica moderna; occorre infatti notare come il tentativo di decodificare qualunque linguaggio psichico attraverso una sola parola chiave e l'uso di un unico codice di accesso, finiscano per impoverire la portata ontologica delle categorie utilizzate e, nel peggiore dei casi, per dar luogo a schematizzazioni forzate. Per tale impostazione in giurisprudenza si vedano in *S.R.R.Dec.*: una *coram ANNÈ*, 26 gennaio 1971, vol. LXIII, p. 67 ss., n. 2 ss; una *coram FERRARO*, 8 febbraio 1977, vol. LXIX, p. 47, n. 4; una *coram PALAZZINI*, 11 gennaio 1978, vol. LXX, p. 3, n. 3; una *coram PARISIELLA*, 24 febbraio 1977, vol. LXIX, p. 72, n. 3; una *coram EODEM PONENTE*, 18 ottobre 1980, vol. LXXII, p. 661, n. 3; *coram HUBER*, 26 marzo 1997, vol. LXXXIX, p. 237, n. 5; una *coram FALTIN*, 22 marzo 2000, vol. XCII, p. 245, n. 6; *coram DEFILIPPI*, 9 marzo 2000, vol. XCII, pp. 215-222; una *coram CABERLETTI*, 21 luglio 2000, vol. XCII, p. 554-563, nn. 2-6; una *coram MONIER*, 18 marzo 2005, vol. XCVII, p. 147, n. 7; una *coram YAACCOUB*, 25 ottobre 2006, vol. XCIII, pp. 294-297, nn. 5-9.

<sup>66</sup> Anche a questo proposito occorre segnalare la possibilità che percorrendo questa via - indubbiamente più aperta e più sensibile alla realtà coniugale - si possa con estrema facilità scivolare dal momento consensuale, in cui deve essere valutato l'atto psicologico, al momento del rapporto matrimoniale, in cui ormai si valutano gli effetti dell'eventuale disturbo di personalità in relazione agli *onera* che caratterizzano lo sviluppo della vita della coppia.





Senza ovviamente cadere nell'errore di far coincidere la validità del vincolo coniugale con la riuscita felice della vita in comune, è lecito osservare che il difetto di maturità affettiva, in tanto può incidere sulla validità del rapporto di coniugio, in quanto limiti la capacità e la libertà di autodeterminazione dell'agente in relazione alla sostanza del matrimonio.

Ciò è tanto più vero se si consideri la particolare natura ontologica del vincolo matrimoniale, che è essenzialmente una *obligatio in futurum* destinata a coinvolgere totalmente l'esistenza dell'individuo.

Colui che si accinga a fare perpetuo dono di sé a un'altra persona nella prospettiva di una intima condivisione della vita deve essere realmente capace di penetrare l'essenza del rapporto matrimoniale e di stimare adeguatamente i contenuti che lo caratterizzano, ai quali si dovrà rivolgere con tutta la pienezza del proprio essere psichico.

A ben vedere queste considerazioni spostano, il nucleo centrale del problema da un piano teorico-speculativo a uno pratico-attuativo: la maturità di giudizio deve infatti porsi criticamente non solo in relazione al momento della nascita del vincolo - ossia del matrimonio *in fieri* - ma anche nei confronti del quotidiano divenire del consorzio coniugale, cioè del matrimonio *in facto esse*<sup>67</sup>.

In altri termini non si potrebbe supporre l'esistenza di un valido vincolo coniugale nell'ipotesi in cui il nubente - attraverso l'esercizio di facoltà psichiche sostanzialmente integre - fosse in grado di percepire ed

---

Si mostra consapevole della cennata difficoltà la giurisprudenza *coram* Serrano, notoriamente molto attenta alla dimensione interpersonale della relazione coniugale. Tra le molte, in una recente decisione, il Ponente fa esplicito riferimento allo sviluppo patologico del rapporto coniugale, "*incompatibilitate indolum seu characterum*", che genera una "*difficilem et etiam molestam cohabitationem*" e che, tuttavia, per frustrare e inficiare la validità del vincolo, deve scaturire da tratti di immaturità o di insufficiente sviluppo della personalità preesistenti alla celebrazione delle nozze. Cfr. una *coram* SERRANO, 14 gennaio 2005, in *SRR Dec.*, vol. XCVII, p. 7, n. 7. Interessante precedente di questo filone giurisprudenziale è rappresentato da una *coram* RAAD, 13 novembre 1979 (inedita) nella parte in cui afferma che taluni disturbi di personalità, tra i quali l'immaturità affettiva, incidono sulla validità del rapporto coniugale solo a condizione che siano anteriori al matrimonio, siano gravi, riguardino la natura del connubio o l'oggetto del consenso e infine, siano stati causa del fallimento del rapporto coniugale.

<sup>67</sup> Cfr. in *S.R.R. Dec.*, una *coram* ANNÈ, 22 marzo 1975, vol. LXVII, p. 183, n. 2; una *coram* PINTO, 23 novembre 1979, vol. LXXI, p. 476, n. 3; una *coram* PINTO, 24 marzo 2000, vol. XCII, p. 269, n. 5; una *coram* DEFILIPPI, 27 ottobre 2004, vol. XCVI, p. 654, n. 7; una *coram* MONIER, 24 novembre 2004, vol. XCVI, p. 763, n. 4

Ciò comporta inoltre, come è stato giustamente osservato, che l'esame intorno alla *discretio iudicii* in quanto indagine intorno alla formazione del giudizio e della scelta, non è tanto un'indagine sul passato ma riguarda piuttosto il presente nella sua tensione verso il futuro, O. FUMAGALLI CARULLI, *Intelletto e volontà*, cit., p. 316.



elaborare su un piano astratto i contenuti essenziali del negozio matrimoniale, ma non risultasse poi capace, dal punto di vista pratico, di auto-rapportarsi in maniera responsabile al vissuto relazionale con il suo carico di obblighi e diritti.

Si scorge lentamente il cambiamento di prospettiva sopra accennato: l'esame della nullità del vincolo per difetto di discrezione di giudizio si svincola sempre più dalla constatazione della malattia mentale o del disagio psichico grave, conclamato e tipico, per lasciar spazio a una serie di maladattamenti o disturbi della personalità che incidono in maniera meno destrutturante sulle facoltà mentali dell'individuo, impedendogli tuttavia di calarsi con adeguata consapevolezza all'interno del rapporto interpersonale, nella prospettiva del suo perenne svolgersi<sup>68</sup>.

Procedendo ulteriormente su questa linea argomentativa, emerge con evidenza come la rilevanza del problema si stia progressivamente spostando dalla ricerca della causa alla constatazione dell'effetto. Difatti, a fronte di un'inadeguata strutturazione del giudizio o della dichiarazione di volontà, non appare più così significativo risalire a determinarne con esattezza la causa. Tale impostazione appare del tutto condivisibile<sup>69</sup>, ove si ponga mente, ad esempio, alla difficoltà di reperire validi strumenti valutativi della maturità affettiva di un individuo, ogni volta che la disarmonia affettiva sia l'unico sintomo di per sé non ricollegabile, o almeno non direttamente, ai modelli tipici delle strutture patologiche di personalità<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> La giurisprudenza in materia è copiosissima e in tempi più recenti è ulteriormente aumentata. Si vedano, solo a titolo di esempio, tra le molte (tutte in *S.R.R. Dec.*): una *coram* LEFEBVRE, 31 gennaio 1976, vol. LXVIII, p. 39, n. 3; una *coram* ANNÈ, 26 aprile 1977, vol. LXIX, p. 213, n. 3; una *coram* SERRANO, 18 novembre 1977, vol. LXIX, p. 459, n. 3; una *coram* PALAZZINI, 11 gennaio 1978, vol. LXX, p. 3, n. 3; una *coram* RAGNI, 15 gennaio 1985, vol. LXXVII, p. 33, n. 2; una *coram* STANKIEWICZ, 11 luglio 1985, vol. LXXVII, p. 355, n. 4.

<sup>69</sup> Anche se di fatto non è condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria, a cagione della notevole apertura che comporterebbe; sono state avanzate, infatti, da più parti critiche e obiezioni delle quali è testimone la *querelle* fra i giudici rotali riportata in E. COLAGIOVANNI, *Immaturità: per un approccio interdisciplinare alla comprensione ed applicazione del can. 1095 n. 2 e 3*, cit., p. 354. Cfr. inoltre J.M. PINTO GOMEZ, *L'immaturità affettiva nella giurisprudenza rotale*, in *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, cit., p. 43; A. AMATI, *L'incidenza dell'immaturità psico-affettiva sul consenso matrimoniale nella dottrina e giurisprudenza canonica (can. 1095)*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1993, p. 57.

<sup>70</sup> Come rileva il De Caro, per il perito è assai arduo soddisfare, attraverso le proprie conoscenze tecniche, quelle esigenze di certezza così marcatamente avvertite dai giudici ecclesiastici: "Invero viene spesso proposto ai periti psichiatrici o psicologi dai Tribunali Ecclesiastici ... di rispondere esplicitamente se un determinato soggetto abbia espresso un



Se si tiene conto che l'affetto (concetto eminentemente psicoanalitico) indica sostanzialmente l'espressione qualitativa della quantità di energia pulsionale sempre legata a una rappresentazione<sup>71</sup>, l'affettività può essere definita, in termini generali, come la sfera dei sentimenti e delle emozioni che interagisce con la sfera motoria e con quella intellettuale da cui si distingue solo astrattamente<sup>72</sup>. Non si è ancora dato, tuttavia, un soddisfacente inquadramento del concetto, ove non si precisi che per emozione si deve intendere la reazione affettiva intensa con insorgenza acuta e di breve durata determinata da uno stimolo ambientale<sup>73</sup>, mentre i sentimenti sono rappresentati da risonanze affettive, seppure meno intense delle passioni e più durature delle emozioni, con cui l'individuo vive i

---

consenso matrimoniale invalido *ob incapacitatem psicologicam praestandi consensum conscium atque consultum*; come se questa incapacitas psicologica costituisse un'autonoma forma morbosa della sfera psichica". Orbene "... a parte la dubbia possibilità che un consulente psichiatra o psicologo risponda a domande sulla nullità di un determinato matrimonio, o sulla validità di un consenso ... è chiaro che i quesiti espressi come sopra (ed è la pratica prevalente) potrebbero avere una migliore formulazione in una forma del genere: quali erano le condizioni psicologiche o psicopatologiche del soggetto o di entrambi i *partners* del matrimonio in discussione all'epoca o all'atto dell'espressione del consenso, e se tali condizioni fossero così compromesse da pregiudicare la validità dell'atto della volontà espresso con il consenso pronunziato". Così **D. DE CARO**, *La cosiddetta "incapacità psicologica" in riferimento alla validità del consenso matrimoniale secondo il diritto canonico*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1983, vol. CVIII, p. 222.

<sup>71</sup> Così **U. GALIMBERTI**, voce *Affetto*, *Dizionario di psicologia*, Torino, UTET, 1992, p. 13.

In psicopatologia si considera l'affettività "una condizione emotivo-sentimentale soggettiva e variabile in cui la persona vive affetti specifici quali rabbia, tristezza, esaltazione, amore, odio, indifferenza, rivolti a eventi del mondo esterno e interno. Gli affetti hanno una durata e un'intensità diversa e devono essere congrui con lo stimolo causale". Per il DSM-IV e DSM-5 i disturbi della sfera dell'affettività "devono essere valutati non in base a ciò che il soggetto riferisce, ma in base all'osservazione visiva da parte dell'esaminatore". Così **A. SIRACUSANO, M. RIBOLSI, I.A. RUBINO**, *Semeiotica psichiatrica*, in *Manuale di psichiatria*, cit., p. 18. Cfr. inoltre **A. AMATI**, *Maturità psicoaffettiva e matrimonio (can. 1095, 2-3) del codice di diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001; **J. HUBER**, *Ancora sull'immatùrità (affettiva). Un contributo agli elementi probatori*, in **AA. VV.**, *La centralità della persona nella giurisprudenza coram Serrano*, II, a cura di M. C. Bresciani, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, *Studi Giuridici*, vol. LXXXVI, pp. 12-16, e la copiosa giurisprudenza *ivi* citata.

<sup>72</sup> **U. GALIMBERTI**, voce *Affettività*, in *Dizionario di psicologia*, cit., p. 12. In giurisprudenza, per una definizione del concetto si vedano: una *coram* **CORSO**, 14 marzo 1990, in *S.R.R. Dec.*, vol. LXXXII, p. 203, n. 4, e nello stesso volume una *coram* **BRUNO**, 30 marzo 1990, p. 253, n. 3; una *coram* **CIVILI**, 10 luglio 1990, p. 597, n. 4; una *coram* **BOCCAFOLA**, 12 luglio 1990, p. 607, n. 5; una *coram* **STANKIEWICZ**, 30 ottobre 1990, p. 754, n. 3; una *coram* **RAGNI**, 16 luglio 1991, vol. LXXXIII, p. 450, n. 4; una *coram* **ERLEBACH**, 9 giugno 2006, cit.

<sup>73</sup> **U. GALIMBERTI**, voce *Emozione*, in *Dizionario di psicologia*, cit., p. 332.



propri stati soggettivi e gli aspetti del mondo esterno<sup>74</sup>.

A conclusione delle considerazioni relative all'estensione delle cause di mancanza di sufficiente discrezione di giudizio ai disturbi delle complicate interdipendenze e sinergie che costituiscono la sfera dell'affettività, non può non osservarsi come il requisito della maturità - inizialmente usato dalla giurisprudenza per qualificare l'attività intellettuale-cognitiva, la *maturitas iudicii* - sia stato rapportato in maniera proporzionale ai contenuti dell'impegno matrimoniale, alla capacità volitiva stessa.

In altri termini, la giurisprudenza, nel riconfermare la tradizionale dicotomia tra sfera intellettuale e sfera volitiva e nel proporzionare le relative capacità ai contenuti e agli obblighi del vincolo coniugale attraverso il criterio della *maturitas*, ha esteso la rilevanza del *defectus* di sufficiente maturità, dall'ambito delle operazioni intellettuale-cognitive (la *maturitas cognitionis*) a quello delle operazioni deliberative (la *maturitas voluntatis*),

È così che, a fronte di un intelletto proporzionato alla realtà matrimoniale, dovrà sussistere un atto volitivo altrettanto proporzionato: il che significa che non sarà sufficiente che il nubente decida spontaneamente se contrarre o meno il vincolo, ma occorrerà altresì che il processo di autodeterminazione che lo porta a compiere la scelta abbia raggiunto un livello di autonomia tale da importare una soddisfacente interiorizzazione<sup>75</sup> degli *iura et officia* propri del matrimonio.

---

<sup>74</sup> Cfr. ancora U. GALIMBERTI, voce *Sentimenti*, cit., p. 866.

<sup>75</sup> U. GALIMBERTI, voce *Maturità*, in *Dizionario di psicologia*, cit., p. 568. Il Galimberti precisa che, mentre il compimento del processo di maturazione a livello psichico comporta una armonica coesistenza della componente emotiva e di quella cognitiva, la maturazione morale è connotata essenzialmente dal raggiungimento dell'autonomia per avvenuta interiorizzazione dell'obbligazione. Ogni deficienza o ritardo nei processi di integrazione dei vari tratti della personalità in ordine all'età cronologica decide il grado di immaturità, che può essere globale o relativa a uno degli aspetti che connotano la maturità complessiva.